CCXXXII SEDUTA

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 9253

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9254

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9254

« Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti » (Così modificato: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ») (101) (*D'iniziativa dei senatori Terracini ed altri*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . 9254 e *passim*
AZARA 9295
CARMAGNOLA 9284
CIANCA 9256, 9271, 9276
CONDORELLI 9259, 9264
DE LUCA Carlo 9257
DONINI 9273
FIORE . . . . . 9286 e *passim*
GAVA, *Ministro del tesoro* . . 9256 e *passim*
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 9292
LUSSU . . . . . 9258 e *passim*
MANCINELLI 9267, 9268, 9286
MESSE 9272
MINIO 9260, 9266
PESENTI . . . . . 9265 e *passim*
PIECHELE, *relatore* 9255
RICCIO 9277, 9279, 9293
SIBILLE 9288
SPALLICCI 9283
TERRACINI . . . . . *Pag.* 9262 e *passim*
ZOLI 9294
ZOTTA . . . . . 9255 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 9302

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 9254
LUSSU 9254

Per le feste natalizie:

PRESIDENTE 9300
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 9299
JANNUZZI 9298
PICCHIOTTI 9299

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 9301
LUSSU 9301

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caron per giorni 21, Turani per giorni 21 e Bellora per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso:

« Riconoscimento del titolo di ingegnere ai diplomati dei corsi per tecnici superiori istituiti con disposizione ministeriale del 7 luglio 1927 presso il regio Istituto industriale di Torino negli anni 1927 e 1928 » (875).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), nella seduta di stamane, ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro » (843), di iniziativa del senatore Salomone.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, circa 10 o 12 giorni fa, ho presentato una interrogazione all'onorevole Presidente del Consiglio circa il trasferimento della sua residenza privata a Villa Madama, ed avevo chiesto successivamente che all'interrogazione fosse riconosciuto carattere di urgenza. Vi era qui uno dei rappresentanti del Governo il quale ne parlò al Presidente del Consiglio ed il giorno dopo credo, avemmo questa comunicazione: il Presidente del Consiglio desidera rispondere personalmente all'interrogazione, ma attende che ritorni da Parigi il Ministro degli esteri, dopo di che sarà suo dovere presentarsi al Senato. Siccome il Ministro degli esteri è già rientrato da Parigi e ci avviciniamo alle vacanze natalizie, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente e del rappresentante del Governo qui presente perchè si inviti il Presidente del Consiglio a mantenere l'impegno assunto; così potremo avere una qualche delucidazione su questo trasferimento che non ha una grande importanza politica ma che tuttavia, congiunto agli altri provvedimenti del Governo, ha destato un certo scalpore e direi anche un certo allarme tra i colleghi del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, il Ministro degli esteri è rientrato a Roma soltanto nella tarda serata di ieri. Per di più l'ordine del giorno del Senato è molto carico ed è unanime desiderio concludere con sollecitudine la discussione sul disegno di legge n. 101. Ho ragione comunque di ritenere che nella giornata di oggi, o in quella di domani, il Presidente del Consiglio risponderà alla sua interrogazione.

LUSSU. Prendo atto della precisazione del Presidente.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti » (*Così modificato*: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ») (101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Terracini ed altri: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti ».

Faccio presente al Senato che la Commissione, riunitasi stamane, ha formulato, sulla base dell'ordine del giorno dei senatori Merlin Umberto ed altri, approvato nella precedente seduta, un nuovo testo del disegno di legge. Poichè molti emendamenti, con la presenta-

zione di questo nuovo testo, risultano superati, mentre nuovi emendamenti sono pervenuti alla Presidenza, mi permetto di richiedere una maggiore attenzione da parte degli onorevoli Senatori nel seguire la discussione.

Invito intanto il Presidente della Commissione a riferire sui lavori svolti nella mattinata dalla Commissione stessa.

ZOTTA. Per non mancare di riguardo verso il relatore, avrei piacere che egli stesso esponesse il risultato dei lavori svolti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIECHELE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ordine del giorno Merlin Umberto, De Bosio e Sartori, votato ieri dal Senato, che approvava i cinque princìpi informatori del disegno di legge, nello stesso enunciati, e rimetteva alla 1ª Commissione permanente il disegno di legge per la rielaborazione di esso e degli emendamenti presentati, alla stregua dei princìpi stessi, la Commissione nella riunione di stamane ha assolto il compito che le era stato affidato. Frutto dei lavori della Commissione è il nuovo testo del disegno di legge che viene ora sottoposto all'approvazione del Senato. La Commissione nella sua maggioranza, dati i princìpi informatori stabiliti col voto di ieri del Senato, ha ritenuto che base per l'ulteriore discussione dovesse essere il testo presentato dal Governo, introducendovi quegli emendamenti che non fossero preclusi dai princìpi informatori approvati ieri.

Mi limiterò pertanto ad una breve esposizione dei punti sui quali vi è stato accordo da parte della Commissione e di quelli sui quali l'accordo non è stato raggiunto.

Punti di accordo: all'articolo 1, accettato il principio dell'assegno annuo a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti, si è voluto accentuare che trattavasi per le vittime della violenza fascista contemplate nell'articolo 1, di un assegno vitalizio di benemerenza, accogliendo con ciò i concetti nobilmente espressi durante la discussione. Inoltre si è modificata, sempre per motivi altamente morali ed anche per esprimere in modo più tangibile la riconoscenza della Repubblica verso le vittime della dittatura fascista, la precedente proposta del Governo, stabilendosi all'unanimità che l'assegno annuo sia quello previsto per il raggruppamento ufficiali inferiori, anzichè quello per il raggruppamento sottufficiali e truppa, come era stato proposto dal Governo. Si è parificata alla detenzione a seguito di condanna anche l'imputazione da parte del tribunale speciale per la difesa dello Stato o — e questo è un emendamento sensibile — di tribunale ordinario per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, cioè per il periodo anteriore al funzionamento del tribunale speciale. Si è tenuto anche conto del carcere preventivo non seguito da condanna. Si è inoltre fatto esplicito cenno alle sentenze di condanna per reati politici, anche da parte dei tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 1, è parso opportuno cambiare la forma dell'ultimo comma relativo ai perseguitati razziali.

All'articolo 2 è rimasto il concetto dell'assegno annuo. Non si poteva dire vitalizio, perchè per gli orfani vi sono limiti di età contemplati dalla legge sulle pensioni di guerra. Si è cambiata anche qui la misura facendo riferimento al raggruppamento gradi ufficiali inferiori e si è estesa la presunzione relativa al nesso di casualità non solo al caso di morte avvenuta in carcere, ma anche al caso di morte avvenuta al confino.

Sull'articolo 3 non vi è stato unanime consenso e la minoranza si è riservata di spiegare in Aula i motivi per i quali non pare accettabile il presupposto del bisogno economico.

All'articolo 4 si è modificato il termine relativo ai concorsi, dicendosi, invece che « concorsi banditi nel primo quinquennio dopo il 25 aprile » « concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, perchè ne possa beneficiare un maggior numero di persone perseguitate dalla dittatura fascista. All'articolo 4 si sono aggiunti tre commi. Il primo riguarda la parificazione del trattamento anche per le pensioni indirette; per il caso di morte dell'impiegato che si trovi nelle condizioni previste nei comma precedenti, alle ve-

dove ed ai figli, è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Si è poi aggiunto un terzo comma: le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali viga un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Infine, accogliendo un emendamento presentato dal senatore Carmagnola, fatto proprio dal senatore Mancinelli, si è aggiunta anche la possibilità per gli impiegati, che siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie mansioni nella pubblica amministrazione, di rimanere in servizio, a loro richiesta, fino al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 5 è stato modificato seguendo i criteri già adottati nell'articolo 1. Vi è stata qui disparità di pareri. Si vorrebbe estendere il beneficio anche a coloro che non avevano ancora iniziato l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Questa inclusione è però parsa preclusa dal principio informatore votato ieri dal Senato, nel quale si fa carico allo Stato dei contributi per pensioni di assicurazione sociale obbligatoria non potuti versare. Si è quindi dedotto che in forza di questo principio non potesse estendersi il carico allo Stato dei contributi per i cittadini che non erano ancora iscritti nei registri dell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 6 riproduce esattamente l'articolo 4 del disegno di legge della Commissione relativo alla traslazione delle salme.

All'articolo 7 si è modificata la data di decorrenza dei benefici; si è stabilito cioè che gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre però che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa, altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Sull'articolo 7 è stato accolto l'emendamento Terracini per quanto riguarda il grado del Magistrato che dovrà presiedere la Commissione, stabilendo che dovesse essere di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello. Il dissenso manifestatosi è sulla composizione della Commissione, sul numero cioè dei rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, che nella proposta approvata dalla Commissione è fissato a due, mentre la minoranza della Commissione vorrebbe portarlo a tre.

Altri punti di dissenso sono all'articolo 1, lettera *b*), per quanto riguarda i fermi di polizia; all'articolo 3, come già ho esposto, circa la condizione di bisogno dei beneficiari dell'assegno. Dissenso notevole vi è all'articolo 4. Effettivamente, anche stando al voto approvato ieri dal Senato, vi dovrebbe essere il riconoscimento di un beneficio di anzianità valevole a tutti gli effetti di carriera. Questo riconoscimento non è incluso nel testo formulato dal Governo.

Questo il lavoro svolto dalla Commissione nella riunione di stamane; come ripeto viene ora all'esame del Senato il nuovo testo della Commissione, sul quale, a nome della maggioranza della Commissione stessa, ho l'alto onore di chiedere l'approvazione da parte del Senato, per dare a tutti i cittadini che hanno lottato e sofferto a causa della dittatura fascista quel riconoscimento che è doveroso e che deve essere dato al più presto dalla nostra Assemblea. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro del tesoro, il Governo accetta che si discuta sul nuovo testo proposto dalla Commissione?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli faccio presente che gli emendamenti stampati e distribuiti si riferiscono al vecchio testo del disegno di legge: è pertanto necessario — come ho avvertito poc'anzi — che il Senato, e la Commissione in particolare, seguano la discussione con la massima attenzione, con particolare riguardo agli emendamenti che risultino o preclusi o assorbiti rispetto al nuovo testo proposto, dopo la riunione di stamane, dalla Commissione.

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Chiederei alla sua cortesia, onorevole Presidente, di disporre perchè la seduta sia sospesa per dieci minuti. Abbiamo solo adesso sott'occhio il nuovo testo della Commissione; sarebbe pertanto opportuno averne esatta conoscenza.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad aderire alla sua richiesta.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Prego l'onorevole Presidente di comunicare quali emendamenti già presentati si debbano considerare decaduti e quali ancora validi dopo la presentazione del nuovo testo del disegno di legge da parte della Commissione. Domando inoltre se gli eventuali nuovi emendamenti debbano o meno essere corredati da sei firme.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, dopo la breve sospensione della seduta mi farò premura di far conoscere al Senato la sorte degli emendamenti proposti anteriormente alla presentazione del nuovo testo da parte della Commissione. Per quanto riguarda la presentazione di nuovi emendamenti, questi dovranno essere corredati da sei firme a norma dell'articolo 72 del Regolamento.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(*La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,45*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli emendamenti già stampati si devono intendere ritirati, in quanto taluni di essi sono stati assorbiti dal nuovo testo proposto dalla Commissione, mentre gli altri sono stati sostituiti da nuovi emendamenti.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purchè non si tratti di condanna inflitta per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 275 del Codice penale, i quali non siano stati esclusi da sentenze di revisione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma;

c) atti di violenza o sevizia da parte di persone alle dipendenze dello Stato, o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

PRESIDENTE. I senatori Lussu, Cianca, Picchiotti ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « previsto dalla tabella *D* » con le altre: « previsto dalla tabella *C* ».

Il senatore Lussu ha facoltà di svolgerlo.

LUSSU L'articolo 26 citato nel testo prevede due tabelle, *C* e *D*. La tabella *C* reca: quando le ferite, lesioni o invalidità siano state riportate, contratte od aggravate: *a*) in servizio presso reparti impiegati in azione di combattimento ecc.; *b*) in servizio presso reparti in occasioni di combattimento od azioni ecc.; *c*) durante lo stato di prigionia ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante le operazioni di rastrellamento ecc. Negli altri casi si applica la tabella *D*.

Poichè mi pare che anche l'onorevole Ministro del tesoro sia entrato nella determinazione di dare valore secondario alla questione finanziaria vera e propria, perchè in fondo si tratta di ben modesta cosa, credo non vi sarà nessuna difficoltà da parte della Commissione e del Ministro di fare in modo che ci si riferisca alla tabella *C* anzichè alla tabella *D*, per comprendere gli antifascisti perseguitati, minorati, ecc. in una di queste categorie assai generiche previste dalla tabella *C*. Mi sembra che logicamente non ci sia niente che possa contrastare a tale richiesta e moralmente e politicamente essa è evidente.

Nella lettera *c*) si parla di stato di prigionia. Quella degli antifascisti perseguitati non era una prigionia vera e propria, ma vi si avvicinava di molto. Si parla poi di combattimenti. Non ci sono stati combattimenti veri e propri, ma certo ci sono state azioni condotte da parte degli uni e subìte da parte degli altri.

Penso pertanto che si possa aderire a questa mia richiesta di modifica che reca un assai modesto aggravio per il Tesoro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione, onorevole Presidente, non può aderire all'invito espresso dall'onorevole Lussu. È da tener presente che già in precedenza la Commissione stessa, mi sembra all'unanimità, aveva approvato la tabella *D*. Ora, non si vede come si debba fare un mutamento che non riceve apporto di sostanziali ragioni che ne spieghino l'essenza.

La tabella *C*, è noto, si riferisce ad azioni specifiche di guerra. Ora, la tabella *D*, pur non disconoscendo questo riconoscimento da parte della Nazione verso coloro che ne beneficiano, è tale da potere, nel caso in esame, che presenta una configurazione del tutto particolare, assicurare quella soddisfazione morale ed anche economica, che si vuole tutelare con la presente legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Aderisco alle osservazioni fatte dal Presidente della Commissione, informando il Senato che questa mattina la Commissione è stata unanime sull'emendamento proposto proprio dall'onorevole Terracini, il quale aveva chiesto, ottenendo l'immediato consenso da parte del Ministro del tesoro, che si applicasse, sì, la tabella *D*, ma non con la categoria « sottufficiali e truppa » bensì con la categoria « ufficiali inferiori ». Il Ministro, ripeto, ha immediatamente aderito a questa richiesta e la Commissione unanime ha approvato la modificazione proposta dall'onorevole Terracini.

Al Ministro del tesoro è sembrato opportuno accedere all'elevazione della categoria da quella « sottufficiali e truppa » a quella « ufficiali inferiori » per la particolare posizione coerente al titolo di benemerenza, che dobbiamo riconoscere ai perseguitati antifascisti. Ma mi sembra, onorevole Lussu, che non sia il caso di prevedere l'applicazione della tabella *C*, che si riferisce ad azioni di guerra, di combattimento, per le ragioni che ieri ho illustrato.

Lasciamo andare ciò che attiene effettivamente alla guerra e al valore militare in prima linea e ciò che attiene alle azioni politiche, anche coraggiose ed eroiche, che sono compiute da cittadini benemeriti in Patria e all'infuori della guerra. Dirò solo che ho ritenuto opportuno accettare l'emendamento Terracini, che rispondeva a quel concetto di elevata considerazione che dobbiamo avere verso gli interessati, aumentando la categoria da quella « sottufficiali e truppa » a quella « ufficiali inferiori ».

Per queste ragioni il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lussu se, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, mantiene il suo emendamento.

LUSSU. Io avevo parlato precedentemente supponendo che non tutti avessero presenti le varie tabelle dell'articolo 26. Debbo conservare l'emendamento perchè la questione sollevata dal senatore Terracini questa mattina in Commissione è un'altra.

L'attenzione del collega Terracini era rivolta non già a queste tabelle ma a quella del raggruppamento gradi. Il collega Terracini ha tenuto conto di quello che maggiormente lo interessava; se io fossi stato presente in Commissione, avrei espresso anche le mie ragioni.

Ed una delle ragioni principali è questa che, in ossequio all'ordine del giorno Merlin ed altri, votato ieri, la Commissione ha escluso i perseguitati dal marzo 1919 all'ottobre 1922. La categoria dei perseguitati politici che hanno titoli di benemerenza nazionale viene così estremamente ridotta; mi sembrava pertanto che sia Commissione sia Governo avrebbero facilmente aderito a questa mia richiesta di trasferimento di tabelle dalla *D* alla *C*.

L'argomento fondamentale che ha accampato testè il Ministro del tesoro, che la tabella *C* considera fatti di guerra, a differenza della tabella *D* ...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Anche la tabella *D* contempla fatti di guerra, ma in retrovia.

LUSSU. Secondo l'onorevole Ministro del tesoro, sarebbe inconcepibile attribuire la tabella *C* ai perseguitati politici. Io non voglio fare qui un discorso politico, ma credete voi che sia molto notevole la differenza fra guerra e guerra civile? Nella guerra civile non ci sono i grossi calibri, i cannoni e i mortai, ma è guerra anche se civile, ed è guerra sotto alcuni aspetti infinitamente peggiore della guerra tra popoli e fra Stati.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non contempliamo ipotesi di guerra civile con questo disegno di legge.

LUSSU. La guerra civile c'è stata, voglia o no ella contemplarla nella legge. La verità è che il fascismo ha creato la guerra civile, che la Resistenza è stata guerra civile e che la Liberazione è stato l'ultimo episodio della guerra civile, che ha ridato all'Italia — malgrado l'ostinata resistenza di alcune categorie di pessimi cittadini — libertà, onore e dignità nazionale. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'emendamento presentato all'articolo 1 dal senatore Lussu, avverto che i senatori Condorelli ed altri hanno or ora proposto di aggiungere, nel primo comma, alle parole: « 28 ottobre 1922 », le altre: « ed anteriormente all'11 giugno 1940 ». Tale emendamento, per ragioni logiche, ha la precedenza su quello del senatore Lussu.

Il senatore Condorelli ha facoltà di illustrarlo.

CONDORELLI. Questo emendamento è la conclusione di quello che io ebbi occasione di dire nel mio intervento di venerdì scorso e ringrazio il Governo e la Commissione di avere parzialmente, vorrei dire con larga comprensione, accettato il mio emendamento. Però c'è qualcosa che rimane fuori e della quale debbo brevemente discutere, perchè non mi sento in coscienza, per quanto mi riguarda, di poter derogare al principio. Io intendo che colui che agisce durante lo stato di guerra contro l'ordine costituito del suo Paese non agisce contro quest'ordine ma agisce contro la Patria. Ricordo un solenne insegnamento che c'è stato dato, in uno dei più memorabili discorsi, dal Presidente della vittoria proprio alla vigilia della vittoria quando, accusato di avere dei progetti contro la libertà, disse che, data la situazione, non aveva nessuna ragione di proporre delle leggi limitatrici della libertà, ma dichiarava contemporaneamente che non avrebbe avuto nessuna esitazione a proporle se le avesse ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo, che ormai era lo scopo di tutti quanti gli italiani ... e disse anche in quel memorabile discorso: se io avessi la sfortuna di vivere sotto il più esoso dei tiranni, in questo momento io sarei col tiranno perchè non è lecito mentre il Paese è in guerra attentare all'ordine costituito dello Stato. Il mio emendamento, dunque, esprime questa mia fede civile. Tutte le discussioni sono possibili, ed anche le azioni contro le dittature; prima però che lo Stato sia impegnato all'esterno. Ma una volta

che lo Stato si è impegnato all'esterno, dopo il primo colpo di cannone, devono tacere tutte le questioni ed ogni cittadino deve prendere il suo posto o alle armi o nel competente settore della vita civile. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

So che non è la vostra opinione: voi siete per lo Stato di parte. (*Proteste dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, si attenga all'emendamento.

CONDORELLI. Signor Presidente, non sto che esponendo il mio concetto. Ieri ho sentito nel memorabile discorso del Ministro, di cui spero che l'eco rimanga a lungo nella coscienza degli italiani, affermare che quel che io assumo non si potrebbe dire nei confronti della dittatura fascista perchè la dittatura fascista, specialmente nei primi due anni di guerra, parlava di guerra fascista, parlava di Patria fascista, parlava di Esercito fascista, di Marina fascista. Gravissimo errore! Ma non ripeteremo ... (*Vivaci proteste dalla sinistra*).

Voce dalla sinistra. Guerra monarchica!

CONDORELLI. Era soltanto guerra italiana perchè condotta contro altri Stati, perchè la vittoria sarebbe stata dell'Italia, come dell'Italia, di tutta l'Italia, fu la sconfitta!

La discussione, l'azione era possibile prima che la guerra scoppiasse. Dopo financo la disapprovazione doveva cessare. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Voi che dite sempre di essere per la libertà, consentite a questo modesto vostro collega, che per giunta è un professore di diritto, di dire le sue opinioni.

La enunciazione del dittatore fascista era in fondo giusta sociologicamente. Sappiamo che sociologicamente ogni Governo è il Governo di una parte, perchè l'unanimità purtroppo non si può mai avere; si possono avere consensi più o meno vasti, ma nella migliore delle ipotesi può trattarsi di un Governo della maggior parte. Giuridicamente, comunque, quell'affermazione è sempre errata, perchè l'ordine giuridico costituito è comunque l'ordine costituito di tutto quanto il Paese. (*Interruzioni dalla sinistra*). Noi non possiamo consentire tanto alla coscienza individuale: di ribellarsi contro l'ordine costituito, mentre il Paese è impegnato nella guerra. Noi abbiamo avuto numerosi e fulgidi esempi di antifascisti che sopo partiti per la guerra obbedientemente. Io ho scolpita nel cuore la lettera di Vittorio Emanuele Orlando, quando l'Italia fu impegnata in una guerra che pure era soltanto coloniale, egli che non aveva mai cessato di essere antifascista, si dichiarò pronto a servire il Governo. Io vorrei che quel monito restasse agli italiani, non con l'affermazione di principio che si potrebbe ricavare da questa legge, la quale ammette, sia pure in via di ipotesi, che alcuno possa essere premiato per azioni condotte contro lo Stato, mentre questo è impegnato in guerra. (*Proteste dai settori dell'estrema sinistra. Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Prego vivamente gli onorevoli senatori di attenersi nei loro interventi all'argomento degli emendamenti, evitando polemiche che in questo momento sono particolarmente inopportune.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Io mi limiterò, signor Presidente, a parlare appunto sull'emendamento dell'onorevole Condorelli; ma siccome si tratta di un emendamento che ha un significato politico preciso, non se ne può parlare senza contemporaneamente toccare la questione politica che con l'emendamento è stata sollevata.

L'onorevole Condorelli intenderebbe escludere dalla qualifica di combattente per la libertà e la democrazia, gli antifascisti i quali, secondo lui, avrebbero avuto il torto, anzi commesso il delitto di continuare a combattere contro il fascismo, nel momento in cui il fascismo trascinava la nostra Patria in guerra, in quella guerra che tutti riconosciamo essere stata una guerra di aggressione, di rovina, che ha portato alla catastrofe il nostro Paese, per cui nostro dovere di italiani e di patrioti sarebbe stato quello di renderci complici del delitto che il fascismo ha commesso, del peggiore dei delitti che il fascismo abbia commesso.

Pertanto, secondo la teoria dell'onorevole Condorelli, è lecito ai liberi cittadini combattere contro la tirannia, ma è dovere non combatterla più quando la tirannia compie il suo peggiore delitto, che è appunto quello di aggredire gli altri popoli! (*Applausi dalla sinistra*).

In questo momento, secondo l'onorevole Condorelli, i patrioti dimenticano la tirannia, la oppressione del proprio Paese e si uniscono all'oppressore per andare ad opprimere gli altri popoli! (*Approvazioni dalla sinistra*).

Onorevole Condorelli, lei ha citato non ho capito bene chi...

CONDORELLI. Vittorio Emanuele Orlando.

MINIO. Ebbene, io le citerò l'opinione in proposito di un grande italiano, di Giuseppe Garibaldi, al quale nessuno potrà negare il titolo di grande patriota e di eroe, non solo del nostro Paese, ma di tutti i popoli che hanno combattuto per la libertà e la loro indipendenza nazionale. Giuseppe Garibaldi ha trattato il problema di come deve comportarsi un libero cittadino nel caso in cui il proprio Paese aggredisse un altro popolo. Egli, nel 1864 da Caprera, scriveva queste parole: « Se l'Italia, avendo acquistato la sua intiera indipendenza, aggredisse l'indipendenza di qualsiasi nazione vicina io, pur con dolore, sarei dalla parte degli oppressi ». (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

Lei, onorevole Condorelli, vuole gettare il fango dei fascisti sugli antifascisti, su coloro che combatterono contro il fascismo sempre, in ogni momento, e soprattutto lo combatterono nel momento in cui il fascismo portava l'Italia alla rovina. Quegli antifascisti hanno fatto il loro dovere combattendo contro la guerra fascista, hanno combattuto per l'indipendenza e la libertà di tutti i popoli e anche per la libertà e l'indipendenza del popolo italiano. Gli antifascisti, così comportandosi, hanno fatto allora il loro dovere, e lo faranno sempre, (*Applausi*) perchè è dovere di ogni cittadino combattere sempre contro la guerra di aggressione, la guerra ingiusta, di combattere per la libertà e l'indipendenza nazionale di ogni popolo. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Siamo contro questo emendamento dell'onorevole Condorelli, e dopo quanto ha detto il collega Minio, rievocando Garibaldi, io non aggiungerei nulla. Ma poichè anche Garibaldi è diventato un cittadino equivoco, dopo che ha servito di emblema a liste del fronte popolare, vorrei dire qualcosa in margine.

Intanto, onorevole Condorelli, io ho molto rispetto della sua personalità, ma è ella informato su quanto è accaduto durante la guerra? Crede lei che i gerarchi fascisti e i loro figli siano andati a fare la guerra? Il libro del colonnello Roatta, « 9 milioni di baionette » dice che in quell'epoca gli imboscati figli di fascisti, di gerarchi e di grossi papaveri del regime sono stati 900 mila. Certo lei non era fra questi.

L'onorevole Condorelli ci ha detto che è per lo Stato di diritto: il fascismo non è Stato di diritto, ella me lo insegna, il fascismo è Stato di fatto come è Stato di fatto lo Stato che esiste in Nicaragua, in Guatemala, in Columbia o in Spagna. Il fascismo non è Stato di diritto, è Stato di fatto e pertanto la sua argomentazione non convince nessuno di noi. Io le dico questo: per noi solo il Parlamento può decidere che il Paese entri in guerra, non il Potere esecutivo. Senza la volontà del Parlamento, la guerra è illegittima e tutti i cittadini hanno l'obbligo di riflettere prima di diventare aggressori essi stessi. Cito una ipotesi praticamente irrealizzabile. Se l'Italia aggredisse, per un colpo di testa del Potere esecutivo, e contro la volontà del Parlamento, uno dei Paesi finitimi, Francia, Austria, Svizzera, Jugoslavia, onorevole Condorelli lei partirebbe o non partirebbe? Noi non partiremmo.

Riconosciamo peraltro all'onorevole Condorelli una certa logica nella presentazione del suo emendamento. Che cosa egli sostiene? Sostiene ancora la monarchia, che è complice di quanto il fascismo ha fatto, che ha contribuito a sfasciare uno Stato di diritto ed a creare uno Stato di fatto. La Repubblica è la condanna, in sede politica e storica, del fascismo e della monarchia responsabili. Noi siamo per la Re-

pubblica, naturalmente lei è per altra cosa. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il suo pensiero sull'emendamento?

LUSSU. Il mio Gruppo vota contro.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, mi pare che valga la fatica di illustrare brevissimamente ciò che verrebbe fuori in definitiva dall'applicazione dell'emendamento Condorelli, ove fosse inserito nella legge. Vi sono nella Repubblica uomini eminenti per il posto che vi occupano oggi. Costoro ebbero la buona sorte di non cadere nelle mani nè del regime fascista, nè del regime nazista, allorchè il fascismo si diede premura di rastrellare per tutta Europa gli antifascisti profughi per consegnarli a Mussolini. Essi non potrebbero perciò mai valersi del disposto dell'art. 1 del disegno di legge perchè non furono nè imprigionati nè confinati dal fascismo. Ma forse alcuni di essi svolgevano una attività prima di rifugiarsi all'estero fra quelle considerate nelle leggi previdenziali ed avevano cominciato il versamento delle quote assicurative. E questa legge dispone in proposito delle agevolazioni che potrebbero invocare. Ma l'onorevole Condorelli si alza e dice no. Un caso? Pacciardi. Onorevole Condorelli, i giornali ai quali ella spesso collabora hanno molte volte scritto che Pacciardi sarebbe passibile di procedimento per i reati designati nel suo emendamento; e domani, restaurato che fosse il regime che lo onorevole Condorelli auspica, l'onorevole Pacciardi potrebbe esservi di fatto sottoposto. Ma anche l'attuale Vice presidente del Consiglio, l'onorevole Saragat, si trova nella stessa condizione, ed i giornali della parte dell'onorevole Condorelli lo hanno spesso dichiarato colpevole dei delitti che l'onorevole Condorelli vorrebbe assumere a fondamento della sua avversione contro gli antifascisti per defraudarli di un loro diritto. E che dire dell'uomo autorevole, saggio, rispettato, al quale il Presidente della Repubblica conferì a vita l'onore di sedere nel Senato, dell'onorevole Sturzo, il quale rientrò in Italia soltanto a guerra finita e all'estero non si limitò, per quanto sacerdote, a servire soltanto la Messa, ma servì anche il suo Paese in guerra nei modi che l'onorevole Condorelli ritiene contrari al dovere di un buon italiano? E l'onorevole Treves, che è attualmente, se non sbaglio, Sottosegretario al Commercio con l'estero, perchè non lo mettiamo anche lui sul banco degli accusati?

Io ho voluto mettere in luce gli effetti ridicoli — mi perdoni l'onorevole Condorelli — che la sua proposta, se conseguenzialmente applicata, metterebbe in essere. L'onorevole Minio aveva già risposto nel merito. Io ho dato dell'argomento una illustrazione un po' forse da giornale umoristico. Ma talvolta è l'umorismo la replica appropriata a certe proposte. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione non può accettare l'emendamento del senatore Condorelli. In verità era parso alla Commissione stamane che il suo emendamento fosse stato assorbito dalla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1. L'onorevole Condorelli parla di ordine giuridico costituito e per tale noi intendiamo quello che si individua nello Stato. Ora, quando la Commissione all'unanimità ha approvato questo testo: « la detenzione in carcere per reati politici a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e di Tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purchè non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli dal 241 al 275 del Codice penale, i quali siano stati esclusi da sentenza di revisione ecc. », mi pare che la preoccupazione che muove l'onorevole Condorelli sia completamente salvaguardata. Basti leggere le epigrafi delle configurazioni dei reati previsti nel titolo primo, richiamato dal comma citato: « Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato . . . attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato... Cittadini che portano le armi contro lo Stato

italiano... Intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano... Atti ostili verso uno Stato estero che espongano ecc.... Corruzione del citatdino da parte dello straniero ecc.». In questi titoli sono configurate tutte le ipotesi in cui si mina l'esistenza dello Stato. Il cittadino ha il dovere, quando lo Stato è in guerra, di difendere la sua Patria, qualunque sia il movente che ha trascinato il suo Paese in guerra. Questo è un concetto su cui la Commissione non può avere alcuna esitazione.

Vi è invece la preoccupazione da parte della Commissione che l'atto sia diretto non più contro lo Stato, ma intenzionalmente, come esplosione di convincimento politico, contro i poteri costituiti, contro l'organizzazione interna, contro il suo adagiamento politico nella forma, come si è detto testè, ditattoriale ed allora è diversa la posizione, onorevole Condorelli: non muta in nulla l'atteggiamento di colui che questo pensiero o questa azione ha esplicato nel periodo dal 1940 in poi, di fronte a colui che l'abbia esplicata in periodo precedente; anzi, dirò di più: che proprio in quel periodo talvolta si facevano passare per fatti di guerra fatti che erano esclusivamente di carattere politico.

È per queste ragioni che la Commissione non può accettare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo si rimette alle dichiarazioni fatte ieri a proposito dell'emendamento Condorelli; è conscio delle delicatezza delle questioni sollevate, ma è altresì consapevole del profondo turbamento degli animi che fu determinato in quel particolare periodo storico dagli atteggiamenti che la suprema autorità dello Stato aveva assunto, facendo della guerra del popolo italiano una guerra di ideologia, di rivoluzione, di parte. Questo perturbamento delle coscienze, come ieri ho spiegato, se non giustifica, spiega molte iniziative e molti atteggiamenti.

Ed è perciò che soltanto nei limiti testè ricordati dall'onorevole Presidente della Commissione, il Governo ha accettato la sostanza dell'emendamento Condorelli, mai ammettendo che un cittadino italiano possa agire contro la personalità internazionale dello Stato. Ma, come dicevo ieri, non si tratta di condannare: ieri dissi che la crisi spirituale determinata dagli eventi rivoluzionari che contrassegnarono il 1940-45 ci faceva restare perplessi e guardare rispettosi a coloro che avevano intrapreso determinate iniziative.

Qui non si tratta di condannare: si tratta di attribuire una benemerenza di carattere nazionale, e ieri ho spiegato che la coscienza nazionale non decreterebbe mai un riconoscimento di benemerenza nazionale a coloro che agirono contro la personalità internazionale dello Stato.

Confermando queste dichiarazioni, mi oppongo all'emendamento presentato dall'onorevole Condorelli, che va al di là del pensiero del Governo, e do viceversa la mia adesione all'emendamento così come è stato concordato questa mattina in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato sul primo comma dai senatori Condorelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Torniamo ora all'emendamento presentato dai senatori Lussu, Cianca, Picchiotti ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « previsto dalla tabella *D* » le altre: « previsto dalla tabella *C* », emendamento già svolto dal senatore Lussu e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

I senatori Condorelli, Paolucci, Terragni, Taddei ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « ufficiali inferiori » le altre: « sottufficiali e truppa ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria a modificare la dizione concordata.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLLI. Per quanto sappia in partenza che è destinato all'insuccesso, perchè contrario al parere della Commissione e quindi della maggioranza, debbo scaricare la mia coscienza sostenendo questo emendamento.

Mi rifaccio ad una espressione dell'onorevole Ministro, il quale ha testè parlato di dignità, supponendo che chi abbia operato contro una parte oppure per abbattere la dittatura, abbia una dignità maggiore di chi combatte per la Patria. (*Cenni di diniego dell'onorevole Ministro del tesoro*). Se un soldato muore in guerra o comunque per causa di servizio, confesso in verità di non saper vedere un sacrifizio più alto e degno di questo. Ma egli, che è semplice soldato, è trattato da soldato, e la pensione è liquidata in conseguenza. Quelli invece che hanno lottato per una parte, sia pure nobilissima, sarebbero trattati, secondo il progetto, meglio, cioè da ufficiali inferiori, per un'asserita maggiore dignità. Signor Ministro, non vedo come si possa porre questa questione di dignità. (*Interruzione del senatore Lussu*).

Ora a me pare di vedere in questo emendamento, per quanto evidentemente di ispirazione di sinistra, un preconcetto borghese, e cioè che quelli che lottano per ragioni politiche — i quali in genere sono borghesi — debbono essere trattati meglio dei figli del popolo che abitualmente sono soldati o sottufficiali. (*Commenti*). Non saprei vedere altro argomento. Considerateli soldati di un ideale e allora non saranno certamente su un gradino superiore a quello in cui si trovano i soldati della bandiera della Patria.

Evidentemente non vi può essere altro criterio per preferire il testo emendato. In genere gli agitatori vengono, infatti, dalle classi borghesi. Ecco la ragione per la quale dovrebbero essere trattati da ufficiali inferiori. Ed allora, servitevi, amici della sinistra. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro è d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Terracini ed accettato dalla Commissione questa mattina non per una questione di differenza di dignità (se mi sono espresso male, rettifico) ma per una ragione di opportunità e di convenienza. Essendo, fra coloro che dovranno essere insigniti della benemerenza nazionale, elementi che appartengono ai gradi di ufficiale, di sottufficiale e di truppa, è evidente che noi non possiamo degradare, ai fini del trattamento economico, gli ufficiali al livello dei sottufficiali e della truppa. Per questa ragione abbiamo scelto il criterio medio dell'equiparazione agli ufficiali inferiori, che rappresenta la via di mezzo opportunamente ponderata e che può essere accolta da tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Condorelli ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « ufficiali inferiori » le altre: « sottufficiali e truppa ». Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Lussu, Cianca, Busoni, Bardellini e Porcellini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, lettera *a*) dell'articolo 1 le parole: « per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926 ».

Il senatore Lussu ha facoltà di svolgerlo.

LUSSU. È già chiaro per se stesso, poichè vi sono un'infinità di reati che non sono dei reati di competenza del Tribunale speciale e che sono stati magnifica esca per i persecutori fascisti, anche se questi non svolgevano un'attività molto marcata. Mi pare quindi che se noi osservassimo questo inciso del periodo anteriore al 6 dicembre 1926 commetteremmo un'ingiustizia non verso migliaia ma sicuramente verso alcune centinaia di cittadini. D'altronde chi in quel periodo ha fatto l'avvocato in Italia sa che non solo il Tribunale speciale ha condannato degli antifascisti, ma anche il Tribunale ordinario. Ne ho parlato chiaramente durante il mio intervento nella discussione generale. Mi pare quindi che si possa accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria. Debbo osservare, sia per questo emendamento che per l'altro che verrà esaminato tra poco dal senatore Terracini, che la Commissione non reputa di dover prendere in considerazione sotto la lettera *a*) il caso esposto perchè dinanzi ai Tribunali ordinari che funzionavano contemporaneamente ai Tribunali speciali, le ipotesi concernono imputazioni di lieve entità. Ora se nel breve periodo di reclusione vi siano state violenze, non la lettera *a*), ma la lettera *c*) ha valore dove si parla di atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato. La soppressione avrebbe senso se l'infermità o l'invalidità dipendessero dal fatto stesso della carcerazione, ma qui lo stato detentivo è di così breve durata che non può ragionevolmente determinare alcuna invalidità. Questo argomento vale anche per il successivo emendamento presentato dal senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro concorda con le dichiarazioni fatte dal Presidente della Commissione. Questa mattina si è svolta in seno alla Commissione una discussione in proposito ed il Ministro ebbe a fare osservare che la legge vuole attribuire una benemerenza ai perseguitati antifascisti. Una benemerenza di carattere nazionale si attribuisce a coloro che abbiano compiuto delle attività rilevanti contro il fascismo. Ora è evidente che le attività rilevanti sono quelle contemplate dalla legge come di competenza del Tribunale speciale. L'offesa al duce o qualche altro piccolo ordinario incidente della lotta politica contro il fascismo non può assurgere a dignità tale da conferire agli attori l'attestato di benemerenza nazionale. Dopo queste mie dichiarazioni l'onorevole Terracini propose che si prevedesse l'ipotesi di condanna dei Tribunali ordinari per il periodo anteriore all'istituzione del Tribunale speciale; io aderii e la questione sembrò così risolta. Non prevedevo che dovesse risorgere oggi in seno all'Assemblea. Ad ogni modo il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lussu se, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, mantiene il suo emendamento.

LUSSU. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sempre sul secondo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento a firma dei senatori Pesenti e Donini. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al secondo comma, lettera *a*) dell'articolo 1, sostituire le parole: " reati contro la personalità internazionale dello Stato previsti dagli articoli da 241 a 275 del Codice penale " con le altre: " reati contro la personalità internazionale dello Stato previsti dagli articoli 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 del Codice penale " ».

PRESIDENTE. Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei sperare che, al secondo comma dell'articolo 1, sia stato commesso un errore di stampa, e che cioè invece di dire « da 241 a 275 » si volesse dire da « 241 a 265 », perchè in realtà, a guardare il Codice penale, gli articoli che puniscono i reati contro la personalità internazionale dello Stato, cioè in poche parole reati di spionaggio nei suoi vari aspetti, sono contenuti precisamente dal 241 al 265. Poi vi sono degli articoli che colpiscono attività politiche, cioè attività nell'interno del Paese.

Qui non è tanto una questione di precisione, quanto, direi, proprio una questione di dignità, perchè volersi riferire a tutti gli articoli del Codice penale dal 241 al 275, significa dare proprio una condanna morale a tutta la attività antifascista. Io e i colleghi che sono stati condannati dal Tribunale speciale, siamo stati condannati precisamente in base agli articoli che vanno dal 265 in poi, che hanno appunto un contenuto di carattere esclusivamente politico interno.

D'altra parte si sa — e qui è bene dirlo — che qualche volta può essere avvenuto che il

Tribunale speciale abbia voluto applicare a coloro che svolgevano attività politica antifascista anche articoli che riguardavano invece reati di spionaggio o di tradimento; però in tali casi — ed è giusto — vi è stata o può esservi la revisione della sentenza. Negli altri casi sarebbe veramente un offendere l'attività antifascista, mettendo i reati previsti dagli articoli 265 e seguenti del Codice penale, assieme ai precedenti dal 241 in poi, i quali si riferiscono a reati di spionaggio, per i quali è giusto, ripeto, che vi sia la revisione della sentenza, ma che, se sono stati commessi, sono punibili in quanto il tradimento e lo spionaggio sono puniti sempre, quale che sia il regime.

Anche per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 265 e seguenti immediatamente, sono stati condanati, per esempio, o perchè ascoltavano Radio Londra, andando poi a dirlo in giro, o perchè dicevano che si andava incontro alla rovina economica e così via. È evidente, onorevole Ministro, che sono cose che non hanno nulla a che vedere con i reati di spionaggio e di tradimento, contro la personalità internazionale dello Stato. Non parliamo poi di quelli previsti dall'articolo 269 in poi. Per l'articolo 269 per esempio, bastava che si fosse scritto un articolo in cui si esprimessero giudizi politici nei confronti del governo fascista per essere condannati, così per il 270, 271, 272, 273 che punivano l'organizzazione politica antifascista, noi, le associazioni sovversive: tutto era sovversivo dato che c'era un partito unico.

Io sollevo pertanto una questione di moralità e credo che la Commissione sia d'accordo che sia stato solo un errore di numero. Fermiamoci dunque agli articoli che condannano lo spionaggio e il tradimento e non a quelli che invece indicano l'attività politica. Mi pare che sia una cosa tanto evidente che nessuno dovrebbe essere contrario e pertanto, io spero che sia il Governo che la Commissione siano d'accordo su questo mio emendamento.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, anch'io sono stupito di trovare una simile dizione dopo che, tra l'altro, nei nostri interventi, si era parlato in base a quali articoli di regola venivano condannati gli imputati condotti davanti al Tribunale speciale. Ho già detto e ricordato che quasi tutti noi, cioè a dire la grande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale, siamo stati condannati in base agli articoli 270, 271 e 272 del Codice penale, almeno a partire dal Codice Rocco, mentre precedentemente lo eravamo in base alle leggi eccezionali. Ora basta leggere questi articoli e i titoli di questi articoli per accorgersi che qui la personalità internazionale dello Stato non c'entra per nulla.

L'articolo 270 dice: « Associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti dallo Stato, è punito con la reclusione dai 5 ai 12 anni ».

E poi: « Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da 1 a 3 anni ».

Qui non c'entra nulla la personalità internazionale dello Stato, siamo nel campo delle attività antifasciste. All'articolo 271 è detto: « Associazioni antinazionali. Chiunque, . . . promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da 1 a 3 anni ».

L'articolo 272 dice: « Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta di una classe sociale sulle altre, ecc. ecc. . . . è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

Chi sa quale è il senso che il fascismo dava alle parole « sovversivo e antinazionale » può essere d'accordo con noi, altrimenti verrebbe esclusa la stragrande maggioranza dei condannati dal Tribunale speciale. Si dica sinceramente quello che si vuol fare perchè, tra l'altro, onorevole Presidente della Commissione, il suo riferimento al fatto della revisione non può tranquillizzare nessuno, perchè queste sentenze nella loro grande maggioranza non sono

state revisionate, e noi le abbiamo tutte nei nostri certificati penali.

Chiediamo quindi che venga rettificato quello che crediamo sia solo un errore materiale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Come vede, onorevole Presidente, si sta per raggiungere un accordo che sarebbe stato più opportuno se fosse stato conseguito questa mattina portando la questione in Commissione in modo da consentire alla Commissione stessa di orientarsi. Certo è che se la sentenza è derivata da una interpretazione, cioè da una imputazione a delitto così epigrafato di fatti puramente politici, allora potrebbe la Commissione tranquillamente escludere gli articoli da 269 a 274 incluso, lasciando in ogni caso gli articoli precedenti che parlano di casi gravi, di accordo col nemico, di disfattismo politico ed economico, diretti contro la consistenza dello Stato e la potenzialità della sua resistenza contro il nemico in armi.

Su questo punto mi sembra sia stato raggiunto un certo accordo ed allora la Commissione è favorevole alla modifica dell'emendamento nel senso di togliere gli articoli da 269 a 274 incluso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro è d'accordo con quanto ha detto testè l'onorevole Zotta. In effetti il titolo relativo ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato, così come è stato concepito dal Codice penale Rocco, prevede dei fatti che sono effettivamente diretti contro l'integrità, la vita e l'esistenza dello Stato stesso, ma prevede anche dei fatti che sono di natura tipicamente politica, attività interna di partiti, che nella concezione totalitaria o semi-totalitaria del fascismo di allora... (*Interruzioni dalla sinistra*). Non arrivava al totalitarismo pieno perchè qualche libertà la lasciava, e ammetteva qualche altra fonte di diritto all'infuori dello Stato. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ne è prova il Concordato. Invece concepiva l'attività politica che fosse volta a modificare la struttura interna dello Stato come un attentato alla vita stessa dello Stato, cosa che non possiamo ammettere con la nostra concezione democratica.

Per queste ragioni il Governo è d'accordo col testo proposto dalla Commissione, cioè di sopprimere gli articoli da 269 a 274.

PRESIDENTE. Domando al senatore Pesenti se accetta la modifica proposta dalla Commissione.

PESENTI. Io sono d'accordo che l'esclusione sia limitata agli articoli indicati, perchè vi è per gli altri la garanzia della revisione. Invece l'inclusione degli articoli da 269 a 274 sarebbe stata una condanna morale che un Parlamento repubblicano non deve decretare.

Sono quindi d'accordo con la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento presentato dai senatori Pesenti e Donini rimane così formulato:

« reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sulla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 i senatori Mancinelli e Locatelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « a casa di lavoro » le altre: « o a fermo di polizia ».

Analogo emendamento è stato presentato dal senatore Terracini, che propone di aggiungere alla predetta lettera *b*) le parole: « e il fermo della polizia giustificato da motivi politici ».

L'emendamento dei senatori Mancinelli e Locatelli assorbe quello del senatore Terracini.

Il senatore Mancinelli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MANCINELLI. Questo emendamento è stato presentato questa mattina in Commissione e ne sono state chiarite le ragioni e francamente io personalmente credevo che in sede di Commissione non avesse incontrato opposizione.

Invece or ora l'onorevole ministro Gava mi ha chiarito che noi ci siamo riservati di presentarlo in Assemblea. È chiaro che i fermi di polizia, se formalmente possono essere stati provvedimenti di lieve entità e di breve durata in generale, hanno dato occasione però — e gli episodi purtroppo sono molti — a violenze gravi nei confronti dei fermati. Noi abbiamo costantemente assistito all'uscita di giovani, di cittadini, i quali, dopo essere stati fermati per pochi giorni per le violenze subìte, si sono trovati ad essere ridotti come stracci umani. Perciò noi pensiamo che il fermo di polizia, quando abbia determinato le menomazioni di cui è parola alla lettera *b*), debba essere considerato titolo per l'assegnazione delle previdenze prevedute nella stessa lettera *b*). Per questo insistiamo nell'emendamento che mi pare trovi ampia giustificazione nella dolorosa realtà del passato e che deve trovare rispondenza nella approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Io pensavo che l'onorevole Mancinelli avesse aderito alle argomentazioni già esposte prima. Gli atti di violenza di cui egli parla e si preoccupa, sono già contemplati nella lettera *c*). La lettera *c*) suona: « Atti di violenza e sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari ». Quindi può essere tranquillo per l'ipotesi che egli prevede. Non è il caso di portarla nella lettera *b*) dove si parla delle mutilazioni o dell'invalidità conseguenziali alla permanenza nel confino di polizia. Qui non vi è una permanenza sufficiente, che per se stessa possa portare a queste mutilazioni, perchè si parla di un fermo, il quale può durare non oltre sette giorni. (*Commenti dalla sinistra*). Non si tratta del fermo in se stesso, ma della violenza che come tale è prevista alla lettera *c*).

Come vede, nella sostanza siamo d'accordo. La prego pertanto di non insistere, onorevole Mancinelli.

PRESIDENTE. Domando al senatore Mancinelli se, dopo le spiegazioni del Presidente della Commissione, insiste nel suo emendamento.

MANCINELLI. Dal momento che tutto ciò che riguarda la violenza perpetrata a danno di cittadini, sia in condizioni di fermo, sia in condizioni di confino di polizia, sia nella situazione di chi è addetto a case di lavoro, rientra nella lettera *c*), ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 i senatori Lussu, Cianca, Porcellini, Barbareschi ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « l'espatrio eseguito per sottrarsi a procedure penali conseguenti esclusivamente ad attività antifasciste ».

Il senatore Lussu ha facoltà di svolgerlo.

LUSSU. Durante la discussione generale, nel mio intervento ho attirato l'attenzione della Commissione e del Senato su questo punto, ed ho anche citato un esempio che io ricordavo molto vivamente: quello del dottor Giuseppe Donati, primo direttore del « Popolo », giornale ufficiale del Partito popolare, morto in esilio a Parigi in seguito a tubercolosi causata dalle sofferenze di una vita estremamente misera. Ho ricordato anche che la Camera dei deputati, alcuni giorni fa, per iniziativa di alcuni Gruppi parlamentari, ha presentato un disegno di legge perchè si conceda alla vedova Donati una pensione; sicchè preoccupazioni per la famiglia Donati, io non ne dovrei avere. Ma, se questa iniziativa non fosse stata presa, il caso Donati sarebbe escluso da queste provvidenze.

Io ricordo, nella vita di esilio, soltanto due casi di intellettuali morti in seguito a sofferenze per la vita estremamente misera: quello di Donati e quello dell'avvocato Ferrari, anche lui appartenente al Partito popolare di quell'epoca, morto a Bruxelles. Non ricordo altri casi: probabilmente vi sono stati, fra intellettuali, perchè all'estero l'operaio e specialmente l'operaio specializzato, il contadino, trovava immediata occupazione, ma l'intellettuale non ne trovava alcuna.

Mi sembra pertanto che un emendamento come quello che ho l'onore di presentare debba meritare l'attenzione della Commissione, del Governo e dei colleghi tutti in generale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione reputa che sia sufficientemente delimitato e garantito questo diritto a tale aspettativa da parte dei perseguitati, con la dizione: « Atti di violenza o sevizia da parte di persone alle dipendenze dello Stato, o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste ». (*Commenti*).

LUSSU. Non è di questo che si tratta!

ZOTTA. Faccio presente che qui non si sente nulla, assolutamente nulla!

PRESIDENTE. Facciano silenzio!
Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

LUSSU. Lei ha sentito almeno!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho sentito.

LUSSU. Il relatore non ha sentito e parla contro! (*Ilarità*). Io ho deferenza per il suo giudizio, ma non per l'altro!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma anche il Presidente della Commissione avrà un giudizio informato, dopo quello che avrà espresso il Governo. (*Commenti*). Ho detto « dopo » non in conformità di quello che avrà espresso il Governo, è chiaro! (*Ilarità*).
Sono contrario perchè è estremamente difficile prevedere la perdita della capacità lavorativa nella misura del 30 per cento per coloro che siano riusciti ad espatriare per effetto di una procedura penale. L'espatrio per se stesso dovrebbe essere la causa della perdita del 30 per cento, quanto meno, della capacità lavorativa!
Mi sembra che questa ragione tecnica, senatore Lussu, sia sufficiente per escludere la previsione da lei formulata col suo emendamento.
Vi sono dei casi di particolare gravità avvenuti fra i fuorusciti, ma sono casi che devono essere considerati singolarmente, *singulatim*, per la nobiltà della loro lotta e per quanto essi hanno particolarmente sofferto: quei casi potranno di volta in volta essere presi in considerazione, ma mi sembra che, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della finalità ...

LUSSU. E in che forma sarebbe espressa questa considerazione?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Con provvedimenti di carattere individuale, ad esempio, del tipo Donati, di cui ella ha fatto cenno come d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento. Ma fare una previsione di carattere generale mi sembra proprio che sia fuori del buon senso: di volta in volta si esamineranno i casi davvero degni e sicuri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Lussu, Cianca, Porcellini ed altri, tendente ad aggiungere al secondo comma, lettera *b*) le parole: « l'espatrio eseguito per sottrarsi a procedure penali conseguenti esclusivamente ad attività antifasciste », emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sulla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 1 i senatori Terracini e Mancinelli hanno presentato un emendamento, tendente ad aggiungere dopo la parola: « appartenenti » le parole: « al partito fascista ».
Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Sarebbe strano ed assurdo escludere, dall'elencazione di coloro che furono gli autori attivi, attivissimi delle violenze dei cui soggetti passivi il Senato si interessa, proprio gli iscritti al partito fascista.
Innanzi tutto perchè, come giustamente stamani si ricordava in sede di Commissione — e non da parte nostra —, gli iscritti al partito nazionale fascista venivano considerati, in quanto tali per disposizioni statutarie, inquadrati nelle formazioni relative, che rispondevano agli ordini dei gerarchi. Ma ciò non significa che tali formazioni fossero o si pos-

sano oggi considerare a carattere militare o paramilitare. Le formazioni militari o paramilitari hanno determinati attributi che si esprimono in particolare nella disciplina e nell'ordine. Si sa come invece, molto spesso, le violenze contro gli antifascisti, avvennero in forma apparentemente disordinatissima e caotica, il che non toglie che corrispondessero ad ordini precisi sia per il bersaglio da colpire sia sui mezzi da impiegare.

Per questa ragione, nell'elencazione degli autori delle violenze contro gli antifascisti, non si possono escludere in primo luogo gli iscritti al partito fascista.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sembra al Ministro che, essendo gli iscritti al partito nazionale fascista per Statuto, tutti o appartenenti al primo, al secondo o al terzo bando (non ho troppa pratica in materia) delle formazioni militari del partito nazionale fascista, l'ipotesi contemplata dall'onorevole Terracini fosse compresa nella formula di cui alla lettera *c*). Non so vedere una differenza fra quello che è scritto nella formula proposta dalla Commissione e la formula proposta dall'onorevole Terracini. A meno che non si tratti, non già di formazioni, ma di azioni di individui isolati. Nel qual caso il Governo non potrebbe aderire perchè troppo gravi, vari e inaccertabili sono i motivi di eventuali aggressioni e di eventuali ferimenti e risse fra persona e persona.

Io non avrei, per esempio, nulla in contrario, onorevole Terracini, a dire « formazioni militari o paramilitari o del partito nazionale fascista », ma deve trattarsi di formazioni.

ZOLI. Se sono rimasti ignoti?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Chi, le formazioni?

ZOLI. No, gli esecutori.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Come si fa a conoscere i motivi e le ragioni che muovono particolari individui a compiere particolari azioni?

ZOLI. Gli uccisori di Pilati sono rimasti ignoti, ma le ragioni sono ben note.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Si sa però che operarono formazioni del partito nazionale fascista. È essenziale escludere le azioni di carattere individuale, le quali possono contenere i più svariati motivi, ciò che darebbe luogo ad inconvenienti gravissimi.

FABBRI. Piccinini di Reggio Emilia fu preso in casa, portato fuori ed ammazzato.

GAVA, *Ministro del tesoro*. In questo caso sarà possibile però provare che l'esecutore è il mandatario di una formazione fascista.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, dopo le spiegazioni del Ministro, mantiene il suo emendamento?

TERRACINI. La spiegazione del Ministro è contraddittoria con la tesi che il Ministro stamani ha sostenuto in Commissione. Il Ministro intende escludere le azioni di carattere individuale, ma non ci dice il motivo della esclusione che suona perciò aprioristica. Ora dei delitti più efferati compiuti dal fascismo furono perpetrati da una sola persona, legata tuttavia per tramiti non imperscrutabili a gruppi più o meno organizzati.

D'altronde la formulazione contenuta nel testo propostoci suona: « Atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni ... ». Quindi « persone » appartenenti sì a formazioni, ma non formazioni senz'altro. Perchè allora, se l'autore della violenza apparteneva al partito fascista, la sua violenza non deve dar luogo alle provvidenze qui considerate? In realtà il partito fascista era la matrice di ogni azione fascista, fosse essa compiuta da persone inquadrate in formazioni militari o paramilitari o da persone viventi da borghesi e indossanti abiti borghesi. Io insisto pertanto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione in verità trova che ha del fondamento quello che è stato esposto adesso dal senatore Terracini e dagli altri onorevoli colleghi. Soltanto per dare un carattere di maggior precisione ed obiettività la Commissione proporrebbe una modifica in questo senso: aggiungere cioè le parole: « o eseguite per mandato del partito fascista ».

Ciò per escludere fatti puramente individuali che nulla hanno a che fare con l'organizzazione. (*Interruzioni dalla sinistra*).

CIANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Non riesco a comprendere perchè il Ministro del tesoro, dopo aver detto che in fondo si trattava della stessa cosa abbia viceversa insistito nell'idea di escludere la proposta dell'onorevole Terracini.

Per quel che riguarda la modificazione proposta dal Presidente della Commissione e sostenuta dall'onorevole Riccio, mi permetto di far presente un fatto che deve parlare allo spirito di tutti coloro che hanno vissuto in quel periodo e che sono stati a contatto con uomini caduti nella lotta antifascista, colpiti da squadristi, da gruppi o da persone singole: come si fa a stabilire il mandato? Ma avete dimenticato tutti i documenti che furono pubblicati in quel tempo e dei quali purtroppo la Magistratura non tenne conto? Il famoso memoriale, ad esempio, che « Il Mondo » pubblicò? E se vi ricordate tutto questo, come potete parlare di mandato del partito fascista? Si arrivò perfino a negare che gli assassini di Matteotti avevano agito per mandato del fascismo e del suo capo. Francamente mi sembra che la proposta dell'onorevole Terracini dovrebbe essere accettata per rispetto verso quella realtà obbiettiva storicamente convalidata che nessuno è in grado di contestare senza offendere la memoria dei nostri martiri. (*Approvazioni dalla sinistra*).

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi sembra che l'onorevole Cianca abbia portato degli esempi che sarebbero senz'altro contemplati dalla formula governativa perchè quando egli parla di azioni contro Matteotti e Amendola si richiama proprio ad azioni di formazioni paramilitari fasciste. (*Vive interruzioni dalla sinistra*). Gli aggressori di Amendola e di Matteotti erano squadristi quindi appartenevano a formazioni paramilitari. (*Nuove interruzioni dalla sinistra*). Spiego: noi abbiamo parlato di formazioni militari: formazione militare fascista era la milizia nazionale fascista, la quale, come loro sanno, è sempre stata ritenuta organo non dello Stato ma della rivoluzione. Quando parliamo di formazioni paramilitari fasciste, non si tratta più della milizia, ma si tratta necessariamente degli squadristi, altrimenti non avrebbe senso l'aggiunta della parola « paramilitari » all'altra « militari ». (*Commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Poteva trattarsi di cinque cialtroni che per quella occasione erano squadristi.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io intendevo riferirmi all'episodio Matteotti-Amendola, per meglio puntualizzare la situazione. Lei stesso aggiunge la ipotesi dei cinque cialtroni che non fossero nè squadristi nè militi, nel qual caso — lei dice — l'ipotesi sarebbe esclusa. Guardi, onorevole Terracini, io sento la difficoltà della proposta formulata dal Presidente della Commissione, quando si parla di mandato giuridicamente inteso, specialmente in senso penalistico; ma sento anche la difficoltà di poter aprire la via al riconoscimento di titoli di benemerenza e di perseguitati politici a quanti possano essere stati vittime non già di aggressioni fasciste, ma di aggressioni di carattere particolare. Bisognerebbe allora cercare di trovare un termine che contemplasse lo spirito del mandato, di cui ha parlato l'onorevole Presidente della Commissione, senza tuttavia esigere i requisiti tecnici che il man-

dato per se stesso implica e comporta.

In questo senso io pregherei il Senato di considerare se non sia il caso di parlare di « emissari del partito nazionale fascista ». Se si è d'accordo, propongo la relativa formula di emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, tendente ad aggiungere alla lettera *c*), dopo le parole: « militari o paramilitari fasciste », le altre: « o di emissari del partito fascista ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MESSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSE. Signor Presidente, onorevoli senatori, avevo presentato un emendamento all'articolo 1 proposto dalla Commissione, emendamento che con piacere ho visto che è stato accettato tanto dal Governo che dalla Commissione stessa. È in virtù di tale accoglimento che mi accingo a dare voto favorevole al disegno di legge. Con quell'emendamento avevo infatti proposto che fossero esclusi dai benefici contemplati dal disegno di legge tutti coloro che si resero colpevoli dei reati di spionaggio e di sabotaggio nonchè di reati comuni. Dicendo reati comuni intendo riferirmi specialmente alle violenze, uccisioni e stragi compiute durate la guerra a danno delle nostre truppe dislocate in Francia. E con ciò potrei non aggiungere altro. Ma poichè ieri si è qui parlato dell'atteggiamento che i cittadini debbono tenere quando il proprio Paese è in guerra, mi sia consentito di ripetere quanto ho già avuto l'onore di dire altra volta di fronte a questa stessa Assemblea, e cioè che per noi soldati, quando il proprio Paese è in guerra non esiste che un solo dovere: marciare senza discutere.

Per quanto riguarda gli altri, l'onorevole Molè ha accennato ieri alle parole che Benedetto Croce, riferendosi all'ultima guerra, pronunciò, il 28 gennaio 1944, al Congresso di Bari. Leggiamole tali parole, che sono anche riportate in questa mia pubblicazione.

PRESIDENTE. Non potrei consentirle ora questa digressione.

MESSE. Consideri, signor Presidente, quanto sto per dire come una anticipata dichiarazione di voto.

Benedetto Croce, al Congresso di Bari, disse queste parole: « ... pur guardandoci attentamente dal dir parola che potesse scoraggiare i nostri soldati, pur esortandoli, quando a noi si rivolgevano desiderosi di conoscere il nostro pensiero, a fare unicamente il loro dovere militare per la propria dignità, per imporre rispetto agli avversari e concorrere, con questo che era il solo mezzo che ad essi si offriva, al migliore avvenire dell'Italia, noi ricercammo ansiosi la formazione dell'avvenire migliore d'Italia, non già nei successi militari del cosiddetto « Asse » ... ma nei progressi lenti e faticosi dell'Inghilterra e poi della Russia e dell'America ... ».

Ma all'onorevole Molè vorrei ricordare che Benedetto Croce, sempre a proposito della nostra partecipazione all'ultima guerra, quattro mesi prima del Congresso di Bari, aveva espresso un ben diverso pensiero. Infatti, nel suo Diario (Quaderni della « Critica », novembre 1946, n. 6) si legge, sotto la data del 4 ottobre 1943: « Sono stato a rimuginare la guerra, il diritto internazionale ed altri concetti affini, cercando sotto la stretta della terribile passione di questi giorni la parte da condannare moralmente. Ma la conclusione è stata la rassodata conferma della vecchia teoria che la guerra non si giudica nè moralmente nè giuridicamente e che quando c'è la guerra non c'è altra possibilità nè altro dovere che cercare di vincerla ».

PASQUALI. Come ha fatto l'Esercito italiano!

MESSE. Nelle memorie di Giovanni Giolitti — tutti sanno quanto Giolitti fosse contrario alla nostra partecipazione alla prima guerra mondiale —, a pagina 544, si leggono le seguenti parole: « Mi ritirai a Cavour; e poichè, dopo dichiarata la guerra, ogni cittadino, qualunque siano le sue opinioni, ha il dovere di fare quanto può per assicurare la vittoria, da quel momento non una parola uscì

dal mio labbro che potesse generare sconforto o turbare la concordia cittadina, prima necessità per un Paese in guerra ».

Ho finito.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subìto una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:

a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purchè non si tratti di condanna inflitta per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, i quali non siano stati esclusi da sentenze direvisione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma;

c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'articolo 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Donini, Ristori e Giustarini. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

" Gli orfani di perseguitati politici antifascisti e razziali, morti in carcere, al confino e nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'articolo della presente legge, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli orfani di caduti in guerra " ».

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di svolgerlo.

DONINI. L'emendamento che io ho presentato insieme con alcuni altri colleghi contempla un caso che non potrà mai costituire un onere finanziario per lo Stato, ma che, se non

risolto, costituirebbe un motivo di patente ingiustizia. Si tratta della situazione degli orfani dei perseguitati antifascisti o razziali morti in varie circostanze, che si troverebbero sopravanzati, negli eventuali concorsi per le carriere statali, da chi si fosse trovato, nei tempi iniqui del regime fascista, dalla parte degli assassini, dalla parte degli aggressori dei loro cari. Ci sono dei giovani e delle giovinette al di sotto o al di sopra dei 21 anni che non godono oggi di nessuna facilitazione, pur trovandosi nelle condizioni difficili di orfani di martiri del fascismo: noi domandiamo che per essi valga l'equiparazione, a tutti gli effetti, agli orfani dei caduti in guerra.

Prendiamo il caso degli orfani dei fratelli Rosselli. In un concorso per le carriere d'insegnante o d'altro essi potrebbero essere sopravanzati, dati i sistemi vigenti oggi per il punteggio nelle graduatorie, dai figli, ad esempio, dei legionari fascisti caduti nella guerra di Spagna o nelle altre guerre ingiuste del regime.

È vero che quest'oggi abbiamo inteso sui vostri banchi delle teorie enormi, incredibili, che vanno contro le stesse idealità della vecchia dottrina cattolica. La dottrina cattolica conosce infatti la distinzione tra guerre giuste e guerre ingiuste; da Sant'Agostino a San Tommaso si potrebbero moltiplicare le citazioni, che voi avete rinnegato. Qualcuno ha detto poc'anzi che parlava da soldato. Ebbene, noi parliamo da italiani, da italiani che continuano a riconoscere la differenza tra guerre ingiuste e guerre giuste, che fanno proprie tali idealità e tanto più domani, se sarà il caso, sapranno mantenersi fedeli e mantenere fedeli i loro figliuoli a questo grande principio: che contro la guerra ingiusta è sacrosanto il diritto di opposizione e di rivolta. Non vi fate illusioni in proposito.

Mi pare dunque che sia un caso di equità e di giustizia, se equità e giustizia hanno ancora le loro tende in quest'Aula, e io ne dubito, dopo quello che ho dovuto ascoltare in questi giorni. I figli dei caduti per la causa antifascista debbono essere equiparati a tutti gli effetti pratici agli orfani dei caduti delle guerre che il popolo italiano si è trovato a dover combattere negli ultimi trent'anni.

Noi non possiamo approfondire in questo momento, in questa discussione, la distinzione tra guerra giusta ed ingiusta. Lo faremo a suo tempo. Ma sia ben chiaro, di fronte a tutti gli italiani, che gli orfani dei caduti dell'antifascismo non debbono mai trovarsi ad essere sopravanzati, nel corso della loro vita pubblica, dai figli di coloro che li hanno perseguitati, torturati e assassinati. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento.

Non desidero qui insistere sui concetti di guerra giusta o ingiusta secondo la dottrina cattolica...

DONINI. Li avete abbandonati.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Li professiamo tuttora e li professeremo sempre; soltanto, onorevole Donini, lei li dovrebbe integrare con la indicazione degli organi competenti a dichiarare la guerra giusta od ingiusta ed allora noi accetteremmo senz'altro la sua impostazione. Non lasceremo mai che all'arbitrio dell'individuo sia possibile giudicare della validità e della giustizia o meno di una guerra. (*Proteste dalla sinistra*). Questo anche in relazione a quello che ho dichiarato ieri in maniera precisa, che se vi fu la possibilità di turbamento di coscienza quando responsabili supremi della condotta dello Stato chiamarono il popolo italiano a combattere la guerra non già per la Patria ma per una ideologia, non sarà più possibile che il caso si verifichi in uno Stato democratico, che è la suprema organizzazione giuridica della Patria. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Per quanto riguarda il caso particolare, noi abbiamo impostato il disegno di legge su una concezione elevata ed abbiamo detto: non mo-

netizziamo l'antifascismo. Abbiamo riconosciuto i casi di bisogno, non diamo dei privilegi equiparando i figli di coloro che hanno dato la loro attività nella lotta per la democrazia ai figli di Caduti in guerra. Sono concetti diversi, come ieri ho detto. Non vorrei che si insistesse su questi paragoni che non sono belli e che devono essere evitati. Credo che i primi a non chiedere questi privilegi saranno i figli dei perseguitati morti in carcere o al confino i quali vorranno farsi innanzi da sè e per meriti propri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 presentato dai senatori Donini, Ristori e Giustarini, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'articolo 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti e razziali, morti in carcere, al confino e nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della presente legge, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli orfani di caduti in guerra.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 è attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

PRESIDENTE. I senatori Terracini e Mancinelli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Senza riprendere tutte le argomentazioni già ampiamente svolte nelle sedute passate, io chiedo la soppressione dell'articolo 3, che subordina la concessione dell'assegno, sia diretto che riversibile, al bisogno economico. Questa condizione sminuisce infatti, nonostante il contrario parere dell'onorevole Ministro, il valore morale delle provvidenze disposte dalla legge.

La stessa formula è stata inserita e con opportune argomentazioni, nella legge che dispone provvidenze a favore dei mutilati e dei caduti della cosiddetta repubblica di Salò. E ciò basterebbe per farci rifiutare il suo richiamo in questa legge.

A chi poi mi opponesse che una norma analoga si ritrova anche nella legge relativa alle pensioni di guerra, obietterei che in tale sede essa vale soltanto per le pensioni riversibili ma non per le pensioni dirette. (*Interruzione del senatore Zotta*).

Se, d'altra parte, si consideri che per le pensioni di guerra reversibili si indica nel limite di 240 mila lire il margine dello stato di necessità, ciascuno di noi non può non desiderare che, in questa legge non si riconfermi la tesi assurda che la famiglia italiana tipo per vivere deve patire terribilmente la fame. Duecentoquaranta mila lire annue sono ventimila lire al mese. Ma dai calcoli di certi uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri noi sappiamo che il minimo necessario per una vita decente di una famiglia di quattro persone sale a 54 mila lire.

Io chiedo pertanto che si sopprima l'articolo 3, e che il diritto all'assegno vitalizio

venga riconosciuto senz'altro a coloro che rispondono alle condizioni previste negli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario per le ragioni ampiamente sviluppate ieri e che debbo ribadire oggi dopo le dichiarazioni e le precisazioni del senatore Terracini.

Onorevole Terracini, se per le pensioni indirette di guerra, che hanno un sacro diritto da ripetere dalla Patria, noi poniamo il limite delle 240 mila lire, è evidente che non possiamo fare trattamento diverso in questa legge.

TERRACINI. La cosa non fa onore alla Repubblica italiana.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Lei potrà, senatore Terracini, sollevare la questione di carattere generale, in sede di leggi sulle pensioni di guerra, ma in questa sede non può assolutamente prevedere un trattamento diverso e di favore, di fronte ai pensionati di guerra.

Per queste ragioni, il Governo è contrario.

PASQUALI. Ma allora non è più un assegno di benemerenza!

TERRACINI. Le condizioni di bisogno sono richieste, nelle pensioni di guerra, soltanto per le pensioni riversibili!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il concetto resta lo stesso.

CIANCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Domando al ministro Gava come egli possa conciliare il rifiuto che ha opposto alla richiesta del senatore Terracini, con le affermazioni ripetutamente fatte durante il dibattito su questo disegno di legge a favore della tesi per benemerenza nazionale in sostituzione della pensione.

Se esiste la benemerenza, come si fa a respingere la richiesta del senatore Terracini? Si tratta di benemerenza o non si tratta di benemerenza? E se si tratta di benemerenza, perchè si stabilisce il criterio del bisogno, quando benemerenza si deve sia a chi è in stato di bisogno, sia a chi in stato di bisogno non versa? D'altronde, il bisogno, che non esiste oggi, potrebbe sopravvenire domani.

Mi sembra dunque che ripudiare la proposta del senatore Terracini significhi negare qualunque sostanza concreta alla posizione stessa assunta dal Ministro quando egli ha convalidato il criterio della benemerenza contro il principio della responsabilità obiettiva dello Stato, donde scaturisce il diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 proposto dai senatori Terracini e Mancinelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali espletati all'entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 7, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiamo già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali viga un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

PRESIDENTE. I senatori Pesenti e Donini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « vincitori di concorso ad impieghi statali », le altre: « o di revisione di concorsi ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo.

PESENTI. Mi pare che questa precisazione possa considerarsi anche implicita nella stessa dizione dell'articolo 4. Nondimeno la precisazione può essere utile per evitare dubbi casi in cui si tratti non di concorsi ma di revisioni di concorsi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso nell'emendamento in esame.

ZOTTA. La Comimssione ritiene superflua questa aggiunta, ma non si oppone.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo non si oppone alla formula proposta anche se ritiene che sia superflua.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Pesenti e Donini sul primo comma dell'articolo 4, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sul primo comma dell'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Riccio, Zotta ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo comma dell'articolo 4 dopo le parole: " articolo 7 " aggiungere le altre: " ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali " ».

PRESIDENTE. Il senatore Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. L'articolo 4 stabilisce: « Ai cittadini italiani i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali espletati all'entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 7 (quindi prevede coloro che saranno riconosciuti agli effetti della legge perseguitati politici o razziali) è attribuito all'atto di collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti ». Ma vi sono persone che hanno già partecipato ai concorsi riservati esclusivamente ai perseguitati politici o razziali. Il che significa che per partecipare a questi concorsi vi è stata già una discriminazione, un giudizio sulla loro qualità di perseguitati politici o razziali, che non mi sembra nemmeno utile e opportuno rimettere in discussione riponendoli dinanzi alla Commissione prevista nella norma che dobbiamo ancora deliberare, se già sono stati ammessi a dei concorsi riservati appunto a dei perseguitati politici o razziali. Il beneficio ad essi si deve applicare senza un nuovo giudizio della Commissione che dobbiamo istituire adesso. Ecco il significato del mio emendamento, resosi necessario dopo la più ampia formulazione dell'articolo, che estende a tutti i vincitori dei concorsi la possibilità di usufruire dei benefici previsti dallo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro non ha presente la legislazione specifica in materia che riconoscerebbe, come dice l'onorevole Ricciò, la qualifica di perseguitati politici in occasione di precedenti concorsi e non sa quali effetti giuridici possa avere l'introduzione del nuovo concetto espresso dall'onorevole Riccio. Quindi al Governo sembrerebbe opportuno per uniformità di giudizio ed equità di trattamento l'assoggettamento alla stessa Commissione anche di coloro che abbiano sostenuto dei concorsi come perseguitati politici. Onorevole Riccio può darsi che lei abbia ragione ma non mi convince in questo proposito perchè lei non mi offre tutti gli elementi di giudizio.

Può darsi, ad esempio, che il criterio di perseguitato politico previsto da qualche legge o leggina particolare sia del tutto diverso dal criterio fondamentale previsto in questa legge. Allora mi sembra che sia opportuno che il giudizio di perseguitato politico sia fatto in maniera generale dalla Commissione.

Pregherei inoltre, proprio per chiarire ancora meglio la situazione, che la formula « riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 7 », sia sostituita con l'altra « che siano stati ammessi ai benefici della presente legge ». In tal modo risulterebbe chiaro il criterio fondamentale di condotta da seguire.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che l'onorevole Ministro, il quale l'altro giorno ci ha impartito — e noi gliene siamo grati — così sagge lezioni di diritto, abbia dimenticato in questo momento uno dei princìpi fondamentali dinanzi al quale tutti si inchinano: quello dei diritti acquisiti. Comunque i diritti siano stati acquisiti poichè sono stati acquisiti in base a leggi non abrogate e delle quali neanche il Ministro chiede ora l'abrogazione, mi pare che la tesi del senatore Riccio sia assolutamente imbattibile. Altrimenti, onorevole Ministro, sorgerebbe una situazione per la quale in Italia — con tante bizzarrie di cui il nostro Paese è ricco, una bizzarria di più d'altronde non guasterebbe! — si avrebbero due distinti tipi di perseguitati politici antifascisti, ambedue riconosciuti dalle leggi. Di qui inevitabilmente una graduatoria la quale porterebbe a sciocche emulazioni, a futili gare, a concorsi assurdi e così via.

Ma ciò non è ammissibile. La figura del perseguitato politico, antifascista non può essere divisibile, differenziabile. Certe leggi a certi scopi hanno già considerato la figura del perseguitato politico, e qui essa è definita in funzione di altre esigenze. Ma con ciò, coloro che già prima erano stati come tali considerati, non hanno da rivedere la propria situazione.

Facciamo un'ipotesi. Che dei cittadini per partecipare a concorsi magistrali indetti per i perseguitati politici e razziali, siano riusciti a suffragare questa loro qualità e solo per questo vi siano stati ammessi. Li vinsero ed ebbero determinati incarichi. Domani si presenteranno alla Commissione prevista dall'articolo 7, e la Commissione non li riconosce come perseguitati politici. Bisognerà allora annullare i concorsi e tutto l'assieme.

GAVA, *Ministro del tesoro*. No, non è così.

TERRACINI. Non vi è dubbio che dovrebbe essere così, perchè essi erano stati ammessi ai concorsi, e conseguirono l'incarico solo perchè riconosciuti perseguitati politici.

Ad evitare nuovi ricorsi al Consiglio di Stato, già tanto gravato di lavoro, ad evitare inutili liti, è dunque opportuno accettare la proposta del senatore Riccio.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Vorrei suggerire, se è possibile, una maniera per giungere ad un accordo. Siccome, secondo quanto ha detto il proponente e quanto ha esposto giustamente il senatore Terracini, lo scopo è quello di limitare il riconoscimento ai soli effetti dei concorsi, si potrebbe dire questo esplicitamente. Infatti è giusta la preoccupazione del proponente, ribadita così brillantemente dal senatore Terracini, e cioè che possa verificarsi il caso di un vincitore

di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, che non veda riconosciuto questo suo titolo ai fini di queste leggi e che i pareri difformi possano gettare scompiglio e provocare ricorsi al Consiglio di Stato.

Quindi, limitatamente ai fini del concorso, è giusto che sia riconosciuta la qualifica già ottenuta come ha suggerito il proponente. In tal caso l'accordo può essere raggiunto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi sembra, onorevoli colleghi, che qui non si verta in tema di diritti quesiti perchè per quanto è a conoscenza del Ministro del tesoro non c'è un diritto quesito alla qualifica di perseguitato politico con una configurazione precisa e chiara nella nostra legislazione. Ci saranno state, io non le conosco, delle leggi di carattere particolare, che hanno ammesso a concorsi particolari per determinati effetti, determinate categorie, senza che noi sappiamo quali siano stati i requisiti richiesti dalla legge, e adesso non possiamo ammettere in una maniera così rapida e conclusiva che costoro vengono parificati ai perseguitati politici.

Una delle due, o costoro avevano effettivamente la sostanza di perseguitato politico quale è prevista dalla presente legge, ed allora non porterebbe loro nessun danno l'esame della Commissione, o avevano dei requisiti inferiori e allora non dobbiamo, sarebbe ingiusto, dar loro una posizione equiparabile a quella prevista dall'articolo 1 della presente legge solo perchè essi sono stati chiamati in qualche legge perseguitati politici. Per queste ragioni, appunto per non turbare l'uniformità di giudizio richiesta dalla presente legge, ritengo che l'aggiunta dell'onorevole Riccio non debba essere accettata.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Ministro potrei eventualmente, accettando la proposta del senatore Pesenti, modificare così l'emendamento: « ed, ai soli fini del presente articolo, ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Ministro desidera che si consideri l'inopportunità, senza conoscere i testi di legge ai quali fa richiamo il proponente e senza sapere quali siano stati i requisiti presi a base di quelle leggi, che si introduca un concetto eterogeneo e contraddittorio con quello che è stato riconosciuto dalla Commissione e dal Senato. Per queste ragioni il Governo si oppone.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, insiste nel suo emendamento?

RICCIO. Devo insistere perchè quel timore che ha il Ministro io non lo ho, in quanto so bene che sono stati esplicati questi concorsi e questi vincitori sono nelle varie carriere dello Stato. Quindi sono stati già immessi in quei posti, in virtù di quel riconoscimento, perchè erano dei concorsi riservati. Se si disconosce questa loro qualifica comunque acquisita agli effetti di un determinato concorso, verrebbe a inficiarsi anche il loro diritto di mantenere il posto che han conquistato col concorso, ledendo così un diritto quesito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Riccio ed altri tendente ad aggiungere dopo le parole « articolo 7 » le altre: « ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali », emendamento accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

I senatori Terracini e Mancinelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « Agli stessi cittadini, ed ai soli effetti della gradua-

toria per i trasferimenti viene accordato il beneficio del computo di dieci anni di servizio ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Assieme al collega Mancinelli ho ripreso questa proposta da un emendamento dei colleghi Carmagnola, Canevari ed altri, perchè ritengo che esso abbia una sua ragione di essere.

In primo luogo la disposizione non rappresenta alcun aggravio per l'erario e ciò mi fa sperare che l'onorevole Ministro del tesoro non si pronuncierà contro. In secondo luogo si tratta di un problema di importanza limitata nel complesso, ma di importanza estrema per i singoli interessati, per i quali i trasferimenti costituiscono spesso questione gravosissima. Io chiedo dunque che ai fini della graduatoria dei trasferimenti, venga riconosciuto ai soggetti in causa una anzianità di servizio di dieci anni. Poichè lo stesso Ministro riconosce loro il trattamento particolare della garanzia del minimo di pensione indipendentemente dagli anni di servizio prestati, io credo che la mia proposta possa essere accolta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io non conosco nello stato giuridico degli impiegati l'ipotesi di una graduatoria dei trasferimenti. Non esiste cioè nello stato giuridico degli impiegati, la figura della graduatoria dei trasferimenti. So viceversa che esistono delle norme di carattere amministrativo, ordinanze, che non hanno nulla a che vedere con la legge, per la graduatoria dei trasferimenti nel corpo insegnante. Quindi bisognerebbe provvedere ugualmente con ordinanze. Ora se si fa una raccomandazione o un ordine del giorno da trasmettere al Ministero della pubblica istruzione perchè tenga conto di questo caso particolare, io non ho nulla in contrario, ma inserire nella legge questo emendamento che crei l'istituto nuovo della graduatoria dei trasferimenti, mi sembra inopportuno, a meno che l'onorevole Terracini non abbia altri chiarimenti da fare.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io so che per i trasferimenti si redige una graduatoria con punteggi commisurati agli anni di servizio prestato.

Io mi riferisco agli insegnanti. Non ho comunque nulla in contrario al suggerimento dell'onorevole Ministro — tanto più che, venendo dal Ministro, la proposta relativa contenuta in un ordine del giorno sarà senza dubbio approvata dall'Assemblea — si tratta di invitare il Ministro della pubblica istruzione a diramare con ordinanze pertinenti istruzioni nel senso proposto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il principio può essere accettato, non è però accettabile la misura, perchè dieci anni sembrano veramente troppi. Si faccia il caso di un maestro che è entrato in servizio a 25 anni, subito dopo la liberazione. In questa materia bisogna essere molto temperati e guardinghi, perchè l'attribuzione di diritti particolari all'uno lede i diritti dell'altro. Mi sembrerebbe quindi una giusta misura ridurre il periodo di dieci anni a quello più congruo di cinque anni.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Ministro, fra coloro che sono entrati ad esempio nella carriera magistrale dopo il 1945 in quanto perseguitati politici, credo che sarebbe difficilissimo trovarne che abbiano partecipato al concorso a 25 anni, perchè ciò significherebbe che incominciarono la lotta antifascista quando erano ancora del tutto imberbi...

Voce dal centro. E i razziali?

TERRACINI. Infatti anche i razziali. La persecuzione razziale è incominciata nel 1939. I perseguitati razziali avrebbero dovuto dunque avere 19 anni al momento in cui avrebbero

partecipato al concorso. Ma a tale età non si può adire un concorso.

Orbene dato che il Ministro accetta il principio, anche se la norma non sarà espressamente indicata nella legge, rivolgendo l'invito al Ministro della pubblica istruzione, ci si potrà affidare alla sua discrezione ed al suo buon senso per applicare opportunamente la nostra proposta.

PRESIDENTE. L'emendamento è pertanto ritirato.

Sempre sull'articolo 4 i senatori Pesenti, Donini e Ravagnan hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere all'articolo 4 il seguente comma:

" Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile esclusa la corresponsione delle relative competenze, secondo la norma dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, il periodo intercorso fra la data di cessazione del servizio per motivi politici e razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PESENTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, questo emendamento non è complicato come può sembrare. La legge 28 dicembre 1950 stabiliva che coloro i quali non avevano potuto prestare effettivamente servizio per causa di guerra o di forza maggiore, per esempio invasione di territorio e soppressione del posto, e che erano impiegati non di ruolo, potevano aver valutato il periodo intercorso come se avessero prestato effettivamente servizio, perchè si trattava di una causa di forza maggiore. Ora, se è vero che in parte questo emendamento è stato accolto nel primo comma, quando si parla di dare il minimo di pensione a coloro che sono in servizio di ruolo, non viene però considerato il caso di coloro che non sono in servizio di ruolo, ma che possono diventarlo, per esempio, fra due anni.

Gli anni in cui essi non hanno prestato servizio in qualità « non di ruolo » perchè si trovavano in carcere, al confino, ecc., dovrebbero essere computati ai fini della quiescenza. Per esempio se uno vince un concorso nel 1955 e dal 1936-37 al 1943 non ha potuto prestare servizio perchè era in prigione, confino o altro, è giusto che il periodo intercorso gli sia considerato ai fini del trattamento di quiescenza in analogia alla legge 28 dicembre 1950, dato che si tratta di « causa di forza maggiore », come se avesse prestato servizio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione potrebbe accettare questo emendamento, sempre che venisse così modificato: « Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile... ». Qui è il punto. Servizio utile a che cosa? L'onorevole Pesenti dice: « Servizio utile, esclusa la corresponsione delle relative competenze, secondo la norma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1950. Il periodo intercorso, ecc. ecc. ». Lasciamo stare il periodo, su cui siamo tutti d'accordo. Utile in che senso? Utile a tutti gli effetti con l'esclusione del fatto patrimoniale? Il testo della Commissione invece sul quale mi sembra che si fosse d'accordo, prevedeva che gli effetti venissero limitati al trattamento di quiescenza, o cessazione del rapporto di impiego.

In questo senso la Commissione è favorevole, sempre che l'onorevole Pesenti accetti la modifica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma tutto questo, per coloro che erano in ruolo, non per quelli che

non erano in ruolo: a questi noi non diamo pensione, non diamo trattamento di quiescenza. Se non erano di ruolo nel momento in cui prestavano servizio, è evidente che non hanno acquisito alcun diritto.

Mi pare che perdiamo di vista il punto centrale di questa legge che non è il riconoscimento di un diritto, di una carriera a favore di coloro che hanno sofferto persecuzioni, ma che è l'attribuzione di un assegno di benemerenza, di determinate agevolazioni che non sconvolgano però le carriere altrui e non determinino posizioni di privilegio. Ho sentito che il senatore Pesenti intende evitare lo sconvolgimento delle carriere altrui perchè non vuole che il periodo sia considerato utile ai fini della carriera; ma anche ai fini del trattamento di quiescenza è una cosa che non può essere accettata, anche perchè bisognerebbe fare numerosi calcoli individuali.

Piuttosto il Ministero del tesoro sarebbe disposto ad accettare, ai fini della quiescenza, una maggiorazione fissa per un quinquennio.

PRESIDENTE. Domando al senatore Pesenti se insiste sul suo emendamento.

PESENTI. Accetto la formula proposta dal Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Pesenti, in seguito alla proposta del Ministro del tesoro, accettata dallo stesso senatore Pesenti, risulta così modificato: « Ai cittadini italiani ... sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso ... ».

Metto ai voti l'emendamento così modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali o di revisione di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 7, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli è attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali viga un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione del servizio per motivi politici e razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subìte nelle circostanze di cui all'articolo 1, avessero iniziato

i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, possono essere riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per sè e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, ed i periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attività svolta nelle circostanze predette.

I contributi relativi sono a carico dello Stato.

PRESIDENTE. I senatori Spallicci, Zanotti Bianco, Pannullo, Canevari, Nasi, Schiavi e Amadeo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « confino di polizia » le altre: « stato di ammonizione ».

Il senatore Spallicci ha facoltà di svolgerlo.

SPALLICCI. Ho chiarito precedentemente come questo provvedimento limitava notevolmente lo stato di attività professionale di chi ne era colpito. In fondo si trattava di uno stato di confino senza il trasferimento di residenza per cui l'ammonito non poteva uscire nè rientrare che ad ore determinate. Un professionista era notevolmente danneggiato da questo stato di cose, per cui credo di riparare ad una omissione del compilatore o della Commissione includendo anche questa nuova voce che si ripete anche verso la fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Concordo pienamente con l'emendamento del senatore Spallicci. Aggiungo che l'ammonizione — e sarebbe questo un sufficiente motivo per convincere il Governo ad applicare in proposito la norma della Costituzione che vieta tale misura — rappresenta per chi cerca lavoro un ostacolo insormontabile ad ottenerlo, perchè non vi è imprenditore che assuma alle sue dipendenze persone ritenute dalla polizia pericolose socialmente e moralmente. Il fascismo sottoponendo a questa misura i suoi avversari politici li aveva messi dunque nell'impossibilità di lavorare e quindi di fruire delle previdenze assistenziali.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Dopo le osservazioni fatte dal senatore Terracini, mi corre l'obbligo di precisare che normalmente furono a base dell'ammonizione motivazioni di carattere politico e motivazioni di pericolosità per delinquenza o per tendenza alla delinquenza comune. Noi ci interessiamo soltanto della prima ipotesi.

Per quanto risulta a me, coloro che erano ammoniti per ragioni politiche, normalmente non venivano espulsi dal lavoro. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Io ho una esperienza di carattere particolare, limitata, non estesa a tutto il territorio nazionale, ma a quel che mi consta, forse per il temperamento del Mezzogiorno d'Italia, forse per la tendenza a trovare sempre un *modus vivendi* che è proprio di quella zona, gli ammoniti politici non venivano espulsi dal lavoro, anzi c'erano alle volte delle autorità che procuravano loro il lavoro, per non avere seccature. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Questa è la realtà di fatto. Andare a distinguere, di fronte a situazioni di incertezza, il caso di colui che non era accolto al lavoro per causa di ammonizione per motivi politici, e il caso di colui che non era accolto al lavoro per altre ragioni, mi sembra che sia difficile e significhi estendere un po' troppo la disposizione di legge.

LEONE. Ma la Commissione che ci sta a fare?

GAVA, *Ministro del tesoro*. La Commissione non ha mezzi di accertamento in questa materia. È evidente che, quando si dice esplicitamente che debbono essere considerati tutti coloro che sono ammoniti, la Commissione deve applicare la legge. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Spallicci ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I Senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Non è approvato*).

I senatori Carmagnola, Canevari, Spallicci, Schiavi, Amadeo e Granzotto Basso hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I contributi relativi, nelle maggiorate misure fissate dalle leggi, sono a carico dello Stato ».

Il senatore Carmagnola ha facoltà di svolgerlo.

CARMAGNOLA. Il mio emendamento è stato formulato esclusivamente per assicurare che i contributi sociali a carico dello Stato saranno corrispondenti alle variazioni fissate dalle leggi che si sono susseguite in merito.

Se l'onorevole Ministro mi vorrà assicurare che la proposta del Governo verrà applicata in tale modo, ritirerò l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. È evidente che i contributi, che dovranno essere a carico dello Stato, saranno commisurati necessariamente alle variazioni che di tempo in tempo dalle leggi dello Stato sono state determinate. In questo non vi è possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Onorevole Carmagnola, insiste nel suo emendamento?

CARMAGNOLA. Sono soddisfatto della dichiarazione del Ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Terracini e Mancinelli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

" Ai cittadini italiani riconosciuti come perseguitati politici dalla Commissione di cui all'articolo 7, sono considerati utili, a loro richiesta, ai fini del conseguimento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria della invalidità e vecchiaia, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia ed i periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura conseguenti esclusivamente ad attività antifascista o per timore di eventuali condanne per averne già subìte altre o per essere già stati al confino, anche se, non essendo iscritti al momento della condanna o dell'assegnazione al confino o dell'espatrio, non avessero ancora iniziato il periodo assicurativo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TERRACINI. Il mutamento di tutto il testo dell'articolo non comporta un suo completo sovvertimento. È stata una necessità stilistico-grammaticale dovuta all'inserimento di due sole varianti rispetto al testo della Commissione. Per la prima io mi sono appropriato di una formulazione presentata dagli onorevoli Spallicci ed altri, i quali miravano ad assicurare questa provvidenza non solo a coloro che abbandonarono il territorio italiano per sfuggire a un mandato di cattura o a una sentenza del tribunale speciale, ma anche per sfuggire a possibili mandati di cattura o a temuti arresti che erano prevedibili, in quanto già in precedenza le persone interessate avevano subìto condanne o assegnazioni al confino. Sarebbe as-

surdo preoccuparci solo di coloro che hanno subìto le vendette del fascismo e non di coloro che sono riusciti a sfuggirvi.

Ma più importante è la modifica che mira a garantire la provvidenza anche a coloro che sono entrati in carcere o inviati al confino o obbligati ad espatriare in età inferiore a quella stabilita per legge per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria. L'onorevole Ministro vuole che le provvidenze valgano solo per coloro che avevano già radicato la loro posizione previdenziale prima della persecuzione. Ma l'assicurazione è obbligatoria e non si radica per un atto di volontà dell'interessato. Perciò se è per opera del potere statale che l'assicurazione non ha inizio, è questo potere, che presumiamo legale, che deve farsi carico della mancata applicazione.

Questi casi sono documentabili. Molti cittadini che, nonostante la giovane età, avevano sentito il dovere di lottare contro la dittatura, sono stati isolati dalla vita sociale, dal lavoro, prima che fosse maturato il loro diritto all'assicurazione obbligatoria. E l'età corrispondente l'hanno raggiunta in carcere, al confino o in esilio. Nulla si oppone giuridicamente a che da tale momento si consideri instaurato anche per loro lo stato di assicurati.

Perciò ho presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. Questo emendamento è stato già lungamente esaminato in Commissione. Si tratta di stabilire se sia un presupposto essenziale il rapporto di impiego precedente e quindi l'assicurazione ovvero se possa essere sufficiente il solo fatto dell'impossibilità derivante dalla detenzione o dalle misure di polizia. Nella Comimssione appunto si erano messi in rilievo i limiti entro i quali la Commissione poteva agire, che sono peraltro i medesimi consentiti oggi all'Assemblea. Noi siamo legati da una votazione. Il numero 4 dell'ordine del giorno votato ieri suona così: « Carico allo Stato dei contributi per pensioni di assicurazione sociale obbligatoria non potuti versare dagli interessati ». Non potuti versare, che cosa significa? Che in effetti vi era già un rapporto di impiego, la iscrizione presso l'Istituto di previdenza, ma che in un determinato periodo di tempo non è stato versato il contributo a causa della detenzione, del confino o dell'espatrio. Essendovi perciò questa dizione così precisa nel testo dell'ordine del giorno, io penso che, come la Commissione stamane, anche adesso l'Assemblea debba rimanere entro i limiti della votazione già effettuata.

Lo stesso va detto anche per il secondo punto dell'emendamento del senatore Terracini, ove si contempla una ipotesi che va al di là di quella fissata al numero 4 dell'ordine del giorno. Nel numero 4 l'espatrio è previsto soltanto per il caso di condanna o di mandato di cattura dovuto a persecuzione politica o razziale. L'onorevole Terracini invece vuole adesso estendere questa ipotesi a casi ivi non contemplati e cioè all'espatrio determinato da « timore di eventuali condanne, per averne già subìte altre o per essere già stati al confino ecc. ». Questa parte non è contenuta nè nella sostanza nè nella forma dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto, oltre che per le ragioni di carattere procedurale così chiaramente esposte dal Presidente della Commissione, anche per ragioni di merito. È impossibile prevedere l'assicurazione per coloro che non avessero avuto un preesistente rapporto di lavoro. Quando lei mi parla di giovani che per la lotta antifascista sono stati mandati in carcere o al confino a 17-20 anni e non avevena ancora potuto creare a loro favore un rapporto di lavoro, da quando decorrerà l'assicurazione?

TERRACINI. Dal compimento dell'età stabilita per legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ma questa è una presunzione. Noi già facciamo una presunzione molto favorevole, non dirò generosa, per coloro che avevano un preesistente contratto di lavoro, considerando che durante tutto il tempo di detenzione o di confino non avrebbero mai subìto alcun periodo di disoccupa-

zione. È mai possibile estendere questa presunzione a favore di coloro che non avevano addirittura un preesistente contratto di lavoro?

Per quanto riguarda poi gli impiegati, venti, venticinque anni fa l'assicurazione obbligatoria nei loro confronti non era neanche operante nel maggior numero dei casi. Si sa che quando si raggiungeva un determinato modesto livello di stipendio non vi era assicurazione obbligatoria. Ora lei vorrebbe stabilire una serie di presunzioni: che l'impiegato il quale non aveva alcun rapporto di lavoro, l'avrebbe formato se non fosse stato mandato in carcere o al confino e l'avrebbe formato con uno stipendio di livello tale da consentire l'assicurazione obbligatoria.

Tutto questo mi sembra un gioco di presunzioni così arbitrario da non potersi prendere in considerazione, a prescindere dalle ragioni di natura procedurale esposte dal senatore Zotta.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Ministro, io mi rifaccio a precedenti legislativi. L'onorevole Ministro saprà certamente che l'assicurazione obbligatoria è stata istituita con una legge del 1919, legge andata in vigore nel 1920. Tutti coloro che avevano partecipato alla guerra 1915-18 non erano naturalmente assicurati per la ragione che non esisteva la legge, eppure il legislatore ha fatto sì che a tutti i combattenti, per il periodo dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 fosse accreditato un contributo nella misura di lire sei alla settimana.

L'onorevole Ministro afferma: « E per quale periodo? ». Ebbene, per il periodo in cui la persona è stata in carcere od al confino. Anche il valore del contributo lo possiamo stabilire, così come si è stabilito allora; fissando un valore medio tanto per l'impiegato quanto per l'operaio.

Non è completamente esatto quello che l'onorevole Ministro ha detto, cioè che gli impiegati non erano assicurati. (Veramente molti operai e molti impiegati non erano assicurati, perchè i datori di lavoro eludendo le leggi non li assicuravano e come conseguenza abbiamo la piaga dei vecchi senza pensione). Gli impiegati in un primo tempo, quando sorpassavano le 800 lire mensili non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria, in un secondo tempo detto limite fu portato a 1.400 lire mensili ma tutti gli altri erano assicurati.

Chiediamo che per i perseguitati politici si stabilisca l'accreditamento di un contributo minimo, magari del contributo della prima classe, per tutto il periodo in cui sono stati in carcere od al confino.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo circa l'accreditamento del contributo, ma non sono d'accordo sui concetti fondamentali. Non ricordo adesso con precisione se la legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia per gli operai sia andata in vigore nel 1919 o precedentemente, ma mi pare certo che quando il Governo durante l'altra guerra determinò la retroattività a favore degli operai e degli impiegati che erano stati sotto le armi, lo fece sul presupposto della preesistenza di un rapporto di lavoro. Qui non c'è preesistenza di rapporti di lavoro.

FIORE. Ma non c'era nemmeno allora. Anche gli studenti potevano godere dei benefici, presentando il foglio matricolare.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Desidero ripetere quanto, con scarso successo, ho sostenuto stamattina in Commissione. Mi riferisco all'eccezione che hanno qui ripetuto l'onorevole Ministro, il relatore e i membri della Commissione, secondo la quale non si può parlare di contributi assicurativi nei confronti di coloro per i quali non si era ancora creato un rapporto di lavoro. Noi invece ci riferiamo, oltre che alla proposizione estensiva del senatore Terracini, a quei numerosi casi nei quali i rapporti di lavoro si erano creati, ma si trattava di apprendisti e

di dipendenti di artigiani. Anche in questi casi esiste il rapporto di lavoro e quindi esiste la condizione obiettiva che lo stesso onorevole Ministro ritiene necessaria. Non si aveva per non essere iniziato il versamento dei contributi. L'onorevole Ministro, questa mattina ha parlato delle difficoltà di indagine, ma questa è un'altra questione. Noi dobbiamo invece affermare il principio che, coloro nei confronti dei quali era sorto un rapporto di lavoro senza però che si avesse il versamento dei contributi, costoro debbono e possono usufruire delle provvidenze per questo titolo, salvo sempre alla Commissione indagare nella maniera più adatta per stabilire e accertare i casi.

Perchè dovremmo respingere *a priori* ogni possibilità di provvidenza nei confronti di questi casi?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. A questa ultima osservazione del senatore Mancinelli, debbo obiettare che noi non possiamo con legge fare una presunzione di reato, cioè presumere che alcuni datori di lavoro non abbiano prestato le assicurazioni obbligatorie a dipendenti e procedere in conseguenza. Se i datori di lavoro non hanno denunciato il rapporto di lavoro hanno compiuto un reato; se non hanno assicurato i loro lavoratori, hanno compiuto un altro reato. Noi quindi non possiamo, senza un accertamento nei confronti di coloro che si presume abbiano commesso un reato, stabilire per legge tale presunzione.

MANCINELLI. Mi permetta, ma questo è un assurdo giuridico, con tutto il rispetto! Così, coloro che hanno commesso un reato possono tranquillamente avvantaggiarsene.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se risulta che il reato è stato commesso, implicitamente viene ammesso il rapporto di lavoro. In tal caso si pagheranno i contributi. Ma se il reato non viene accertato, noi non possiamo per legge presumere che dei datori di lavoro abbiano commesso il reato di mancata assicurazione, per costringere lo Stato a pagare i contributi.

MANCINELLI. Perchè si deve precludere, alla Commissione che sarà istituita, una indagine in questo senso? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dai senatori Terracini e Mancinelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Fiore, Bolognesi, Ravagnan ed altri hanno presentanto un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « confino di polizia » le altre: « o all'assegnazione all'internamento di polizia ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. L'internamento di polizia equivale al confino. Dal 1940 in poi si usava mandare all'internamento anzichè al confino. Per queste ragioni deve essere richiamato anche l'internamento agli effetti della legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se c'è una diversa definizione giuridica allora potremmo anche prevedere l'ipotesi, ma se non c'è una diversa definizione giuridica e c'è soltanto dal punto di vista amministrativo una diversa denominazione, potremmo risolvere la questione con l'interpretazione del confino considerato nella larga accezione della parola.

BOLOGNESI. Ma vi è l'internato e vi è il confinato.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non vi è una figura giuridica dell'internato, diversa da quella del confinato. È questione di interpretazione, la figura giuridica dell'internato non esiste. Voi parlate di una denominazione diversa che sarebbe partita dal 1940 in poi. Ora se a questa denominazione diversa corrisponde la stessa

sostanza di condizioni propria del confinato mi pare che l'internato sia compreso nella definizione di confinato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è d'accordo con il Governo. Non si rende conto di questa nuova figura giuridica, ritenendo che sia inclusa nel termine confino.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. La Questura inviava alcuni al confino, altri all'internamento. La differenza sostanziale era questa, che mentre il confinato era teoricamente obbligato al lavoro, l'internato non era obbligato al lavoro. Il confino era assegnato da un'apposita Commissione, l'internamento dal Questore. In fondo si trattava della stessa cosa ma è bene fare la precisazione perchè non vorrei che poi la Commissione di cui al disegno di legge scartasse l'internato politico che spesso si è trovato in condizioni peggiori del confinato.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste sul suo emendamento?

FIORE. Poichè l'onorevole Ministro afferma che sostanzialmente l'internato è equiparato al confinato di polizia, dato il tenore della dichiarazione del Ministro, ritiro l'emendamento.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento del senatore Fiore riservandomi di ritirarlo, se il Ministro risponderà ad una mia precisa domanda. Ho avuto nella mia famiglia un parente che non è stato mandato al confino, è stato internato in un Comune lontano dal proprio domicilio, ma non confinato nelle isole, con gli obblighi propri del confino nelle isole. Peraltro, sia nell'un caso del confino che nell'altro dell'internamento, il cittadino veniva privato della sua libertà, poichè era obbligato, contro la sua volontà, a risiedere in un posto anzichè a casa sua. Ci sono stati poi dei provvedimenti di carattere amministrativo, con una Commissione che assegnava il confino, e nei posti di internamento sono stati inviati molti antifascisti senza che la Commissione decidesse, con una semplice ordinanza della Questura.

Ora, a me interessa che il Ministro ci assicuri che l'un caso vale l'altro, altrimenti non so proprio come si possa rinunciare a questo emendamento, poichè secondo il testo della Commissione potrebbero essere commesse delle enormi ingiustizie.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io non posso *ex informata* coscienza dire che confinato ed internato sia la stessa cosa, perchè non conosco la differenza giuridica tra l'una e l'altra figura. Del resto ho sentito, onorevole Pastore, da questi banchi molto esperti, varie definizioni, varie distinzioni e varie contraddizioni.

Posso dichiarare soltanto questo: che se la sostanza della cosa tra confinato ed internato è identica, non ho nessuna difficoltà ad ammettere l'estensione dell'interpretazione.

SIBILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILLE. Desidererei dare un chiarimento che ritengo possa definire la situazione.

L'internato subiva un sopruso maggiore che non il confinato, perchè mentre quest'ultimo subiva delle disposizioni di legge, l'internato subiva invece un sopruso della Questura, la quale aveva trovato questa soluzione di prepotenza per non mandare la gente alla Commissione del confino, quando era priva di argomenti validi.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho già dichiarato che, se non c'è figura giuridica di internato e se viceversa l'internato corrisponde al confinato, non ho difficoltà a consentire l'estensione della interpretazione.

PASQUALI. Non è così, perchè manca il provvedimento della Commissione!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io non guardo alla competenza, all'ufficio competente per il provvedimento, guardo alla sua sostanza.

PASQUALI. Ma c'è la Commissione che domani negherà quando manca la disposizione di legge!

PRESIDENTE. Domando al senatore Lussu se, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, rinuncia a far proprio l'emendamento Fiore.

LUSSU. Se il Ministro è d'accordo con me nel considerare alla stessa stregua del confino di polizia qualunque altro provvedimento per cui un cittadino è stato obbligato ad abbandonare il suo domicilio e a vivere in un'altra località, sarei disposto a ritirare l'emendamento. Il Ministro, però, deve ammettermi esplicitamente questo, perchè altrimenti come posso io accontentarmi di una risposta che, di fronte al legislatore, rimarrà sempre equivoca?

Mi pare, onorevole Ministro, che debba concordare con me, poichè se uno è stato mandato al confino di polizia per provvedimento della Commissione e un altro è stato internato...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Per provvedimento del Questore, è la stessa cosa.

LUSSU. Siamo d'accordo in questo senso. Mi dichiaro soddisfatto e rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Fiore, Bolognesi, Locatelli ed altri hanno presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 5 tendente a sostituire la parola: « possono » con la parola: « debbono ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

FIORE. Onorevole Ministro e signori della Commissione, io credo che la Commissione sia caduta in un errore perchè ieri è stato votato un ordine del giorno che doveva dare le direttive su cui poi si doveva marciare per redigere gli articoli. Ora, al quarto punto l'ordine del giorno dice:

« 4) carico allo Stato dei contributi per pensioni di assicurazione sociale obbligatoria non potuti versare dagli interessati nei periodi di detenzione, confino ed espatrio per condanne o mandati di cattura dovuti a persecuzioni politiche o razziali; ».

Senonchè, nell'articolo che la Commissione ci presenta si dice:

« Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subìte nelle circostanze di cui all'articolo 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, possono essere riconosciuti utili, ».

Pertanto io propongo di dire: « debbono essere riconosciuti utili ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione propone di dire: « sono su domanda ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, accetta la formula proposta dalla Commissione?

FIORE. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fiore e modificato dalla Commissione, tendente a sostituire nel primo comma la parola « possono » con le altre: « sono, su domanda ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Bolognesi, Locatelli ed altri, tendente ad aggiungere le parole:

« nella misura della prima classe per gli impiegati e per gli operai a tenore delle tabelle annesse alla legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevole Ministro, nell'articolo 5, così come è congegnato, non si dà la possibilità agli Istituti di previdenza sociale di accreditare alcun contributo perchè i contributi previdenziali sono determinati dalle classi; ora se noi non indichiamo la misura del contributo che bisogna accreditare, l'Istituto di previdenza sociale non saprà mai la misura dei contributi da accreditare.

Ecco perchè nel mio emendamento propongo che siano accreditati nella misura della prima classe della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io vorrei avere dei chiarimenti da parte del senatore Fiore, perchè può darsi che ci mettiamo d'accordo. Sono infatti d'accordo nella misura della prima classe, ma non bisogna dare efficacia retroattiva, nel senso che i premi si debbano pagare nella stessa misura anche per venti o trenta anni fa. Quindi bisognerebbe dire nelle corrispondenti misure a secondo delle rivalutazioni portate delle singole leggi succedutesi nel tempo. Questa è una cosa che non danneggia gli impiegati e gli operai, perchè le prestazioni le debbono avere in misura rivalutata, mentre l'Istituto di previdenza basato ora sul principio della ripartizione, recupererebbe le eventuali differenze di bilancio opportunamente correggendo i premi dei datori di lavoro. Onorevole Fiore, perchè lei vuol fare un ulteriore carico allo Stato di contributi che normalmente sono pagati dai datori di lavoro?

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. La prima classe comporta per gli operai un contributo di sei lire settimanali. Ora per dimostrarle praticamente che non siamo nel campo della rivalutazione dei contributi, dico che proprio per disposizione di legge si accredita a coloro che hanno partecipato alla guerra 1915-18, sei lire settimanali. Ecco perchè mi sono attenuto a questa cifra.

D'altra parte lei, onorevole Ministro, dice un'altra cosa. Lei confonde il contributo per la determinazione della pensione base col fondo adeguamento pensioni, al quale contribuiscono tanto il lavoratore che il datore di lavoro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Onorevole Fiore, se è esatta l'informazione che ella ci dà che le sei lire che si pagano oggi sono le stesse sei lire che si pagavano nel 1920, il Ministro del tesoro potrebbe senz'altro accettare l'emendamento. Bisogna però che sia chiara questa situazione.

FIORE. Per i combattenti del 1915-18, vengono accreditate sei lire settimanali, o più, a secondo delle diverse classi.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Vorrei che in questa materia il Senato avesse un po' più di fiducia nella Commissione e nel Governo. Preoccupazione del Ministro in questo momento è di evitare rivalutazioni a moneta di oggi di contributi che si pagavano venti anni fa. Non sarebbe affatto giustificata questa rivalutazione. Se si entra in questo spirito e se la proposta del senatore Fiore entra in questi confini, io l'accetto . . .

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella deve dichiarare se accetta o meno l'emendamento come è stato formulato dal senatore Fiore.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Poichè non conosco la situazione, debbo necessariamente non accettarlo.

FIORE. Allora non si può votare l'articolo 5. Per le leggi previdenziali, bisogna determinare la misura del contributo. Il Senato voterebbe un articolo senza nessuna efficacia pratica.

GAVA, *Ministro del tesoro*. L'articolo ha un'efficacia pratica sicura. Poichè noi abbiamo detto che l'assicurazione viene integrata soltanto per coloro che avevano un precedente rapporto di lavoro, le classi ed i contributi relativi sono determinati in relazione alla prima iscrizione di assicurazione. Noi pagheremo quei contributi secondo la rivalutazione che è stata fatta via via dalle leggi che si sono poi susseguite. Quindi l'impegno dello Stato è preciso.

FIORE. Io posso accedere a quel che dice l'onorevole Ministro, ma occorre precisarlo nella legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non occorre. Noi affermiamo il principio che dobbiamo riempire il vuoto e dobbiamo pagare i contributi relativi. È evidente che i contributi sono in relazione al premio che pagava l'interessato al momento in cui avrebbe prestato il lavoro.

FIORE. Sta bene, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subìte nelle circostanze di cui all'articolo 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia , sono, su domanda, riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per sè e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, ed i periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attività svolta nelle circostanze predette.

I contributi relativi sono a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o in località di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico o razziale, le domande verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Con-

siglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte di appello, con funzioni di Presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Terracini e Mancinelli hanno presentato due emendamenti: il primo di essi tende a sostituire, al primo comma, le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore », con le altre: « entro due anni dall'entrata in vigore »; il secondo propone di sopprimere, al primo comma, l'ultimo periodo: « altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

Il senatore Terracini ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

ZOTTA. Abbiamo concordato i termini stamane in Commissione; anzi abbiamo aderito ad un'altra modifica proposta dai colleghi della sinistra.

TERRACINI. Ci siamo riservati di presentare in Aula i nostri emendamenti. Non c'è nessuna argomentazione nè giuridica, nè di principio da fare a questo proposito. C'è semplicemente da chiedere per quale ragione, dato che normalmente il termine agli interessati ad altre provvidenze, per la presentazione delle relative domande, è di due anni, per quali ragioni ai cittadini ai quali si riservano le provvidenze contenute in questo disegno di legge, si offra un termine di un solo anno. È noto come sia difficile in Italia, specie per certe Regioni (si parla tanto di aree depresse!), far giungere notizia delle leggi votate dal Parlamento o di disposizioni del Governo. Ora un anno di tempo non è assolutamente sufficiente per render popolare ovunque questa nuova legge, per dar tempo agli interessati di procacciarsi la documentazione con cui corredare le loro domande, sempre difficile ad ottenersi e che prevedibilmente incontrerà ostacoli ancora maggiori in questo caso in certi uffici amministrativi. Per quale ragione dunque non stabilire qui il termine congruo consuetudinario di due anni?

Non riesco poi a comprendere perchè si voglia che gli assegni decorrano dalla data di entrata in vigore della legge per le domande presentate entro sei mesi dalla data stessa, mentre dovrebbero decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione per le altre domande. Si vuol dare un premio ai diligenti, ai solerti, agli zelanti, a coloro che sanno correre? Onorevoli colleghi, se un diritto è riconosciuto, se si dà ai cittadini la possibilità di soddisfarlo, se ne può subordinare il *quantum* ad un dato cronologico, spesso indipendente dalla loro volontà e iniziativa?

Propongo quindi che si fissi in due anni il termine valido di presentazione delle domande e che l'assegno vitalizio decorra per tutti dalla data di entrata in vigore della legge. Condizione uguale per tutti, senza differenziazioni che sarebbero odiose.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria a questo emendamento, che contrasta con quanto era stato concordato stamane. L'accordo era stato raggiunto con l'accettazione di un emendamento di quella parte. (*Indica la sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ad esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa al parere contrario manifestato dalla Commissione sia per l'uno che per l'altro emendamento, e fa presente che la differenza che l'onorevole Terracini rilevava poco fa circa la data da cui decorreranno gli assegni è sorta stamattina in Commissione proprio per accettare un emendamento proposto dalla sua parte. Non sembra quindi che la norma possa essere criticata dalla medesima fonte da cui è scaturita. Comunque,

c'è anche un problema di copertura, ricordato stamane dal Ministro del tesoro, che rende particolarmente necessaria questa disposizione. Insisto quindi nel chiedere che gli emendamenti non siano accolti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Terracini e Mancinelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento dei senatori Terracini e Mancinelli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 7 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Riccio, tendente a sostituire le parole: « Per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico o razziale, le domande », con le altre: « Le domande per conseguire i benefici di cui agli articoli precedenti ».

Il senatore Riccio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RICCIO. L'emendamento tende ad un migliore coordinamento di questo comma dell'articolo 7 con le altre disposizioni del disegno di legge. Fra le quali, ad esempio, ve ne è una (articolo 5), la quale prevede la concessione di speciali benefici in materia di assicurazioni obbligatorie, da concedersi su domanda. Evidentemente non è possibile decidere sulla domanda per la concessione dei benefici, se non si accerta la preesistenza della condizione di perseguitato politico o razziale.

Anzi un miglior coordinamento delle disposizioni esigerebbe che questa parte dell'articolo 7, così modificata, diventi un articolo staccato, insieme con le varie lettere *a*), *b*) e *c*) che descrivono le modalità da seguire per ottenere il riconoscimento in questione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Voterò contro l'emendamento perchè non escludo che fra i perseguitati politici antifascisti e razziali ve ne sia di quelli che riterranno a proprio titolo d'onore di essere riconosciuti ufficialmente per tali, ma che non si avvarranno poi del titolo per rivendicare le provvidenze disposte da questo disegno di legge. Per quale ragione impedire ad un cittadino di far accertare i titoli di benemerenza, acquistati con la propria azione, di fronte alla Nazione, allo Stato italiano, alla Patria?

Pertanto non approvo la proposta del senatore Riccio.

ZOTTA. Il disegno di legge ha per titolo: « Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti ». Ora se taluno non ha intenzione di avvalersi di queste provvidenze, non ricorrerà alla Commissione e non chiederà quella qualifica.

TERRACINI. Egli potrebbe invece benissimo tenerci a quel riconoscimento. Poi, a dimostrazione di quel disinteresse che è stato tanto esaltato nel corso di questa discussione, pur avendo diritto alle provvidenze, vi rinunzierà. Ma egli non vuole rinunciare alla qualifica di perseguitato politico.

Onorevole Zotta, sono troppi in Italia coloro che vantano titoli di benemerenza antifascista. Ebbene noi li sfidiamo a presentarsi a questa Commissione. L'accertamento cui essa procederà sfronderà questa selva troppo lussureggiante di benemeriti. Io mi auguro che dei riconoscimenti risulti comunque grande, ma di essi darà garanzia il vaglio della Commissione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Aderisco pienamente all'emendamento del senatore Riccio. Vorrei poi osservare che, nell'eventualità dell'esistenza di un perseguitato antifascista il quale abbia titolo per chiedere queste provvidenze, alle quali non desideri rinunziare, egli potrà accedere al giudizio e chiedere la previdenza prevista dalla legge. Se poi rinuncerà alla provvidenza stessa, aggiungerà un'altra

benemerenza a quelle già possedute. (*Approvazioni*).

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti e rumori dal centro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. È insopportabile che, dopo il vostro contegno, egregi colleghi della maggioranza, qualcuno si dimostri ancora insofferente di qualche emendamento. State zitti e fate il vostro dovere. (*Clamori e proteste dal centro*). Aggiungerò ancora che, rispettando il Regolamento, se voi vi dimostrate molto insofferenti, io, ai termini del Regolamento, vi terrò qui fino a domani sera. (*Clamori e proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Lussu, debbo dispiacermi del tono di questo suo intervento, così poco pertinente all'emendamento sul quale deve parlare.

LUSSU. È pertinente perchè questo continuo opporsi ai nostri interventi è insopportabile. (*Vivaci interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare il senatore Lussu. Diversamente sarò costretto a rinviare a domani il seguito della discussione.

LUSSU. Voterò contro questo emendamento che, mantenuto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Terracini, è ingiustificato. Voterò contro e presenterò subito un altro emendamento al secondo comma per chiarire il riconoscimento della qualifica del perseguitato politico o razziale indipendentemente dalle provvidenze derivanti dalla presente legge, per non negare a nessuno che abbia sofferto nella sua persona morale e fisica a causa dell'antifascismo, il riconoscimento a questo titolo di benemerenza.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Voterò a favore dell'emendamento del senatore Riccio perchè non credo che si possa affidare, ad una Commissione composta come quella che è indicata da questo disegno di legge, la decisione su quello che deve essere un alto titolo di benemerenza. Temo, onorevole Terracini e onorevole Lussu, che il giorno in cui faremo presentare a questa Commissione le domande di riconoscimento puramente teorico noi danneggeremmo i veri antifascisti perchè potremmo assistere ad un fenomeno di inflazione degli antifascisti che dobbiamo assolutamente evitare. Non possiamo affidare a questa Commissione il decidere se Tizio è stato o non è stato un perseguitato politico. Questo giudizio lo dà in genere chi conosce...

LUSSU. Ma secondo i requisiti voluti da questa legge.

ZOLI. In questo caso mi pare che sia fuor di luogo dare un diploma di benemerenza ai perseguitati politici che hanno avuto il 30 per cento di minorazione della capacità lavorativa e non darlo agli altri contemplati anche da questa legge.

Il consentire solo a questa categoria di poter avere questo diploma mi pare che sia assolutamente fuor di luogo, specie se si considera che al di fuori di questa categoria la maggior parte degli altri rimarrebbero esclusi. Per questi motivi voterò l'emendamento del senatore Riccio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Riccio e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul primo comma dell'articolo 7 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Lussu ed altri, tendente ad aggiungere alle parole: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge » le altre: « o dal sopravvenuto stato di bisogno ».

Il senatore Lussu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LUSSU. Il collega Zoli mi suggerisce una variante all'emendamento da me presentato:

di sostituire, cioè, alle parole: « quando si trovi in stato di bisogno » le altre: « quando sopravvenga lo stato di bisogno ».

Secondo la legge, è negato l'assegno di benemerenza all'interessato che non si trovi in stato di bisogno; può capitare però che un antifascista che abbia questo requisito contemplato dalla legge, oggi non si trovi in stato di bisogno, ma possa trovarvicisi domani. Pertanto mi pare giusto, dal momento che si è votata quella ingiusta esclusione, che si riconosca questo diritto al richiedente che domani potesse trovarsi in stato di bisogno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è contrario all'emendamento, perchè esso urta contro i princìpi generali della nostra legislazione sulle pensioni di guerra, secondo cui lo stato di bisogno deve sussistere nel momento stesso in cui nasce il diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Lussu al primo comma dell'articolo 7, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato per la votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I Senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Vorrei chiedere un chiarimento che spero serva a risolvere alcuni dubbi e, data l'autorevolezza della parola del Ministro, possa essere indicativo per gli uffici.

Per quanto riguarda le pensioni di guerra indirette, avviene molte volte che la domanda sia respinta in quanto che si considera che la capacità lavorativa ad esempio del padre del caduto sia ancora piena. È stabilito anche un limite di età oltre il quale si considera che non ci sia più la capacità lavorativa e quindi ci sia stato di bisogno. Così per quanto riguarda il reddito. Se per i beneficiari degli assegni di cui alla presente legge la domanda venisse respinta perchè il parente del defunto è ancora in condizioni di poter lavorare, oppure ha un pezzettino di terra, si può ripresentare la domanda quando cessano queste condizioni?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Una risposta estremamente precisa non la saprei dare in questo momento, però ritengo che essa possa essere affermativa perchè noi per stabilire il concetto di bisogno abbiamo proprio fatto riferimento alla legge sulle pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha presentato un emendamento al secoundo comma tendente ad aggiungere dopo le parole: « perseguitato politico o razziale » le altre: « indipendentemente dalle provvidenze derivanti dalla presente legge ».

Tale emendamento è però precluso da precedente votazione.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Faccio rilevare che con la formula di cui alla lettera *a*) dell'articolo 7: « di un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte di appello, con funzioni di Presidente » si violano almeno nella forma, l'articolo 107 della Costituzione e le norme della legge 24 maggio 1951, n. 392 che distingue i magistrati solo per le funzioni.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento sarà tenuto conto della osservazione del senatore Azara.

Si dia lettura dell'articolo 7 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande per conseguire i benefici di cui agli articoli precedenti verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte di appello, con funzioni di Presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;

c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia letura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, propongo che il Senato dia mandato alla Commissione di procedere al coordinamento formale del disegno di legge stesso.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TERRACINI. Signor Presidente, si sa già quale sarà il voto mio, e si sa anche che esso non significherà comunque soddisfazione per il testo della legge come sortito dalle rinnovate elaborazioni subìte dalla proposta iniziale. Tuttavia sarà voto favorevole, in quanto il disegno di legge attuale costituisce, quanto meno, la prima pietra di un edificio al quale da lungo tempo avremmo dovuto porre mano.

Ma io ho chiesto di fare la mia dichiarazione di voto per ricordare al Senato che, in base ad un emendamento da noi proposto e poi ritirato in seguito ai chiarimenti ottenuti dal Ministro del tesoro, ci si era consigliato di formulare in sostituzione un ordine del giorno destinato al Ministro della pubblica istruzione. Io mi rendo però conto che la presentazione di un ordine del giorno alla fine della discussione potrebbe provocare dei richiami al Regolamento da parte dei dissenzienti. Io vorrei

quindi sapere se il Senato è tuttora d'avviso di tradurre in un voto quanto poco fa era stato concordemente dichiarato. In caso positivo mi permetterei di depositare alla Presidenza il testo di questo ordine del giorno.

Esso è del seguente tenore: « Il Senato, invita il Ministro dell'istruzione pubblica a riconoscere ai cittadini italiani perseguitati politici o razziali che siano riusciti vincitori di concorsi alla data di entrata in vigore della legge: " Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti ", il beneficio del computo di otto anni di servizio da valere agli effetti del punteggio per i trasferimenti ».

Facendomi poi eco di dichiarazioni non ufficiali, ma colte stamane e ieri in amichevoli conversari, vorrei proporre al Senato di invitare, eventualmente con un altro ordine del giorno, il Governo a provvedere per i familiari supertstiti degli antifascisti che hanno perso la vita prima dell'ottobre del 1922, e che pertanto non potranno godere delle provvidenze disposte da questa legge. Si tratta di alcuni casi veramente pietosi e drammatici. Ho ricevuto poco fa un telegramma inviatomi dalla vedova di un sindaco socialista, barbaramente trucidato prima dell'ottobre del 1922, la quale non ha mai avuto la più piccola assistenza. Ecco il telegramma: « Desidero sapere se sottoscritta vedova vittima antifascista Pasquale ... sindaco di ... barbaramente trucidato nel 1922 squadre fasciste nota spedizione in questo Comune venga compresa legge riparatrice ». No, non vi è compresa. Ebbene, io penso che il Senato farebbe cosa degna se, segnalando al Governo la esistenza di casi di questo genere, gli chiedesse di andare loro incontro almeno attraverso le normali vie dell'assistenza.

Se nessuno obietta l'eccezione di Regolamento, io chiederei al signor Presidente di voler porre in votazione questi due ordini del giorno.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non faccio questione di Regolamento perchè non compete a me farla, faccio una questione di merito. Sul primo ordine del giorno che il senatore Terracini vorrebbe proporre, io credo che siano sufficienti le dichiarazioni che ha fatto il Ministro, che sono verbalizzate e che saranno senz'altro passate al Ministro della pubblica istruzione perchè ne tenga conto in sede di ordinanza regolante la graduatoria dei trasferimenti. In questa maniera raggiungiamo il duplice scopo di segnalare situazioni meritevoli di attenzione e di non creare un precedente di violazione del Regolamento.

PALERMO. Esiste già l'ordine del giorno Di Giovanni.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sul secondo punto, senatore Terracini, creda che su problemi di umanità il Ministro dell'interno, che ha la branca dell'assistenza, non può rimanere insensibile. Io la invito, senza ordini del giorno, cioè senza affermazioni che possano avere comunque anche un significato di carattere politico, a presentare questi casi di umanità e sono certo che l'assistenza andrà loro incontro. (*Interruzioni dalla sinistra*). Anche l'onorevole Terracini ha parlato di « normali vie di assistenza »; io rispondo che attraverso le normali vie dell'assistenza si terrà conto dei casi di particolare rilievo di uno dei quali l'onorevole Terracini ha dato notizia col telegramma testè letto.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini, come il Senato ha udito, ha fatto pervenire alla Presidenza i seguenti due ordini del giorno:

« Il Senato invita il Ministro della pubblica istruzione a riconoscere ai cittadini italiani perseguitati politici o razziali che siano riusciti vincitori di concorsi espletati all'entrata in vigore della legge " Provvidenza a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti " il beneficio del computo di otto anni da valere agli effetti del punteggio per i trasferimenti »;

« Il Senato, a completamento delle provvidenze disposte con legge a favore dei perseguitati politici antifascisti, invita il Governo a farsi carico di speciali aiuti ai familiari superstiti degli antifascisti che furono vittime di violenze squadriste prima del 28 ottobre 1922 ».

Devo fare però rilevare al senatore Terracini che, a' termini di Regolamento, i due ordini del giorno non possono essere nè presentati nè posti ai voti in questa fase della discussione.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Se si fossero messi ai voti i due ordini del giorno del senatore Terracini, il nostro Gruppo avrebbe votato a favore.

A conclusione del dibattito su questo disegno di legge che avrebbe dovuto essere il solenne riconoscimento delle benemerenze nazionali e democratiche dell'antifascismo, ho il dovere di fare, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, una dichiarazione politica.

Questa discussione ha avuto dei momenti estremamente penosi che, signori della maggioranza e del Governo, non vi fanno onore. Molto penosa è stata già la discussione in Aula quando, da parte nostra, fu avanzata la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, di modo che si discutesse prima questo disegno di legge che tocca l'antifascismo e successivamente l'altro sulle provvidenze a favore dei repubblichini di Salò. Votando contro, voi avete preso netta posizione politica per gli uni contro gli altri. (*Commenti*). Questa è la posizione equivoca della maggioranza ...

CESCHI. Abbiamo preso posizione per la nostra tesi politica e non per la vostra nè per la loro.

LUSSU. Onorevole Ceschi, quale presidente del Gruppo Democratico cristiano io le debbo una risposta per questa sua interruzione. Ella sa che di lei, per considerazioni generali, ho la più alta stima, ma qua si tratta di posizioni politiche. Quando ella dice che la maggioranza non ha preso posizione nè per l'una nè per l'altra tesi politica, io le dicó che è in errore, perchè la posizione di questa maggioranza non è equidistante fra fascismo e social-comunismo. (*Interruzione dell'onorevole Ministro del tesoro*) ... La vostra posizione, non è di equidistanza, ma di avvicinamento sempre maggiore con la destra monarchica e fascista. Questa è la vostra posizione. (*Commenti dal centro*).

Debbo poi dire ai senatori del Partito nazionale monarchico e ai senatori fascisti che bisogna prendere atto di un fatto che è avvenuto in questa Aula. Noi, indipendenti di sinistra, socialisti e comunisti, non abbiamo preso posizione contro la legge a favore delle vittime della repubblica di Salò, per ragioni profondamente umane. Ci siamo astenuti. Voi, al contrario, avete preso posizione, tranne qualcuno che abbiamo presente, contro questo disegno di legge. Questa è la distensione che voi reclamate, per la quale, quanto maggiori sono i benefici che noi diamo alla parte più spregevole del popolo italiano che ha buttato l'Italia nella catastrofe, tanto maggiore è il vostro odio verso il popolo che noi rappresentiamo in istanza democratica e repubblicana. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

A rigor di logica noi dovremmo votare contro questo disegno di legge che offende l'antifascismo. Votiamo a favore esclusivamente fiduciosi che la Camera dei deputati possa modificare le parti più insultanti di questa legge e con la certezza che un Governo democratico e repubblicano di domani modificherà questa legge. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per le feste natalizie.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ho chiesto la parola perchè desidero procurarmi l'onore — sollecitatomi anche dalla cortesia di molti colleghi — di porgere all'onorevole Presidente, a tutto il Consiglio di Presidenza, al Governo, a tutti gli onorevoli colleghi di qualsiasi parte dell'Assemblea, al personale dipendente del Senato con a capo il Segretario generale e alla

Stampa gli auguri più fervidi e cordiali per il prossimo Natale e per il prossimo anno. Auguri che intendo estendere anche al pubblico che assiste alle nostre sedute, eletto rappresentante del popolo italiano al quale va sempre, in ogni occasione, il primo pensiero del Parlamento. Ed è dal popolo che noi dobbiamo raccogliere il mònito, che costantemente assume il valore di altissimo auspicio, che, cioè noi, suoi rappresentanti, riusciamo ad essere sempre, nella discordia, concordi, concordi nel fine che si identifica col benessere e la prosperità del Paese. È in questa visione che io vedo ora affratellati tutti i rappresentanti della Nazione, è con questo proponimento che noi riprenderemo al nostro ritorno il lavoro consueto, con rinnovato fervore e fiducia sempre crescente, nei destini della Patria! (*Vivissimi applausi*).

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Dal profondo del mio animo desidero esprimere i più fervidi auguri che questa volta ci troveranno uniti e consenzienti, prima che a tutti gli altri al nostro illustre ed amato Presidente (*l'Assemblea in piedi applaude lungamente*) il quale nella quiete, nella tranquillità e nel giusto ed onesto riposo di questi giorni che ci stanno dinanzi troverà ancora modo di rinnovare la sua energia per i gravi compiti che ancora ci attendono.

Insieme all'augurio per lui, unisco l'augurio per tutti i suoi degni collaboratori, dal più alto al più umile, con un segno vivo di riconoscenza per i più umili che debbono essere assistiti non soltanto con le nostre parole, perchè ogni giorno dànno diuturna prova del loro attaccamento al dovere e alla fattività operosa di questo nostro altissimo Consesso.

A tutti voi, onorevoli colleghi, io dico una parola che viene forse da uno dei più anziani di quest'Aula: che la pace e la tranquillità che noi ritroveremo nelle nostre famiglie ci faccia dimenticare questi aspri dibattiti per trovarci uniti per i destini più grandi del Paese e per la soluzione dei problemi che interessano il popolo italiano, in modo che possano essere veramente scritte sulla porta di questa grande adunata parlamentare, queste parole d'oro che si tramandano nei secoli: *Salus rei publicae suprema lex*. Questo è il nostro augurio, questo è il conforto di tutti noi, nella risoluzione dei problemi per l'avvenire, per la pace e la prosperità del popolo italiano. (*Vivi, generali applausi*).

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'onore di associarmi, a nome del Governo, alle nobili e cordiali parole che sono state pronunciate in quest'Aula.

Anche il lavoro parlamentare è un profondo travaglio dello spirito e della coscienza. Noi adempiamo ad un dovere pubblico e al termine di una sessione di lavori, ci guardiamo e ci riconosciamo tutti quanti amici e colleghi. Non è quindi una forma convenzionale, ma un vero bisogno dello spirito quello di scambiarci un augurio che rinsaldi la nostra comune e giornaliera fraternità.

Il Ministro del tesoro mi pregava di ringraziare l'illustre Presidente per la sollecitudine, la speditezza e la sopportazione con le quali ha portato a termine rapidamente l'approvazione di questa legge. Questo non è altro che un particolare, per così dire, che si inserisce nel ringraziamento che io, associandomi a quello che ha detto il collega Picchiotti, rivolgo, a nome del Governo, all'illustre Presidente che dirige i nostri lavori, partecipe anche egli del nostro travaglio, e della consapevolezza del dovere che si impone al Parlamento.

Onorevoli colleghi, nel momento in cui siamo per lasciarci, per tornare nelle nostre pareti domestiche e per godere dei giorni di pace e di serenità, io credo che qualunque asprezza, cui ha fatto cenno il senatore Picchiotti, cada di fronte alla cordialità con la quale noi sappiamo e vogliamo sempre guardarci in viso. E la stretta di mano che noi ci scambiamo è sempre la stretta di mano di cittadini italiani che si riconoscono fratelli, anche se, chia-

mati al comune lavoro, possono dissentire nelle questioni politiche. Noi, uscendo da quest'Aula, siamo tutti degli amici che ci avviamo verso le nostre case, e se c'è stato qualche momento di burrasca nella nostra vita, io credo che — tanto per seguire l'esempio del collega Picchiotti che ha voluto terminare con una frase latina — possiamo rammemorare Lucrezio e dire: *Pacatumque nitet diffuso lumine coelum.* (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio, veramente commosso, i senatori Jannuzzi e Picchiotti ed il ministro De Pietro per le parole così gentili che mi hanno rivolte e ringrazio l'Assemblea per il caldo omaggio che mi ha voluto rendere. A mia volta, desidero rivolgere al Senato il migliore omaggio: illustrerò, cioè, in sintesi il lavoro svolto, sul quale la opinione pubblica ed il Senato stesso, qualche volta non hanno avuto le idee chiare.

Il Senato, dal 25 giugno 1953 alla giornata odierna, ha approvato 462 disegni di legge e cioè l'85 per cento dei 547 disegni di legge che sono stati presentati dal Governo. Se si tiene presente che in questa ultima cifra sono anche compresi 67 disegni di legge presentati dal Governo dal 13 novembre al 20 dicembre, cioè in tempo non assolutamente utile per essere discussi, la proporzione, già elevatissima, dell'85 per cento se fossero stralciati questi ultimi disegni di legge, passerebbe al 90 per cento. Da parte di onorevoli senatori sono stati inoltre presentati 231 disegni di legge, 57 dei quali, e cioè il 28 per cento, sono stati approvati dal Senato, che ha altresì approvato 56 disegni di legge di iniziativa di onorevoli deputati. In totale su 875 disegni di legge presentati, ne ha approvati 575, cioè il 64 per cento.

Questo lavoro è stato suddiviso, naturalmente, tra l'Aula, che ha approvato 142 disegni di legge, e le Commissioni, che ne hanno approvati 433. E qui mi si consenta di rendere un doveroso omaggio a tutti i Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Segretari ed ai membri delle Commissioni per il magnifico lavoro che hanno svolto durante questo periodo così pressante e così duro.

Desidero inoltre far presente che il Senato, durante lo stesso periodo, ha discusso il 71 per cento delle interrogazioni orali presentate, per un totale di 510, ha ricevuto 753 risposte scritte dai Ministeri sulle 932 interrogazioni presentate ed infine ha fatto anche fronte a tutto il lavoro rappresentato dalla discussione di mozioni, di interpellanze, di ordini del giorno di fiducia ed anche di richiami al Regolamento.

Complessivamente, durante tutto l'anno 1954, il Senato ha tenuto 158 sedute pubbliche, mentre le Commissioni permanenti ne hanno tenute 390, con un totale di 548 sedute. In modo particolare, tengo a sottolineare l'importanza dei disegni di legge approvati nelle ultime settimane.

Un punto meno soddisfacente riguarda le assenze, soprattutto del primo e dell'ultimo giorno della settimana. Inoltre, il sistema di lavoro a settimane alternate ha fatto sì che, purtroppo, le assenze del primo giorno della settimana siano salite dal 21 al 23 per cento e le assenze dell'ultimo giorno dal 16 al 21 per cento. Quindi, nei riguardi della presenza, il predetto sistema di lavoro non ha dato quei risultati che si aspettavano.

Questi brevi dati, a mio avviso, consentono alcune considerazioni molto obiettive: anzitutto, che il Senato ha funzionato a dovere; ed il lavoro svolto ne è la migliore documentazione. Ciò non esclude, naturalmente, che possa funzionare meglio e che si farà tutto il possibile perchè questo meglio si concretizzi.

In secondo luogo, si deduce da tali dati che il Senato ha evidentemente dato la priorità, come era anche suo dovere, ai disegni di legge presentati dal Governo ed ha, se mai, sacrificato sè stesso: infatti, se si ha — come si è visto — una percentuale bassa, del 28 per cento, di disegni di legge approvati, essa riguarda proprio i progetti legislativi di iniziativa dei senatori.

Il sistema di lavoro a settimane alternate, se ha dato buona prova dal punto di vista della mole del lavoro legislativo svolto, non ha corrisposto — ripeto — alle aspettative per quanto concerne la presenza dei senatori. Comunque, questo argomento sarà discusso domani stesso nella riunione del Consiglio di Presidenza e in quella dei dei capi-gruppo.

Per quanto concerne il lavoro futuro, credo che la riapertura del Senato avrà luogo intorno al 18 gennaio, mentre il 14 di febbraio

si potrà iniziare la discussione dei bilanci. Dal 18 gennaio al 14 febbraio spero che possa essere discussa la massima parte dei disegni di legge all'ordine del giorno. Dal 14 febbraio al 2 aprile, inizio delle vacanze pasquali, si discuteranno i bilanci che saranno presentati prima al Senato, e cioè i bilanci finanziari, quelli dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti. Contando di impiegare una settimana per i bilanci finanziarii, una per quello dell'agricoltura, una per i bilanci dell'industria e commercio e del commercio con l'estero e infine una settimana per i bilanci delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, si avranno due o tre settimane di margine per il lavoro politico normale che dovrà essere svolto in Aula. Dal 18 aprile, data presumibile della ripresa parlamentare, al 30 giugno vi saranno nove settimane di tempo, più che sufficienti per discutere i bilanci che la Camera avrà nel frattempo approvati. Mi auguro quindi che l'anno prossimo, con un po' di buona volontà da parte di tutti, si riuscirà a raggiungere la mèta di evitare l'esercizio provvisorio; mèta già sfiorata nell'anno in corso, dato che un solo bilancio è stato rinviato a dopo le vacanze estive.

Detto questo, ricambio a tutti un caldo affettuoso ed amichevole augurio; augurio di tranquillità, anzitutto per le famiglie, poi per il Senato, che rappresenta una più grande famiglia, ed infine per la Nazione, per l'Europa e per il mondo.

Con questo auspicio, auguro a tutti: buon Natale e buone feste! (*Vivissimi, generali applausi*).

Sull'ordine dei lavori.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io chiedo scusa agli onorevoli colleghi se devo parlare di ordinaria amministrazione e di lavori dopo i convenevoli d'uso. Avrei pregato il collega Jannuzzi di soprassedere, senonchè io pensavo che il collega Jannuzzi chiedesse la parola sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare Amadeo e sua per le elezioni dei Consigli regionali. In caso contrario io avrei parlato prima e non adesso.

Onorevole Presidente, dieci giorni fa noi sapevamo che la legge sui Consigli regionali si sarebbe discussa prima di andare in vacanza, ed in secondo luogo che il Presidente del Consiglio sarebbe venuto qui per rispondere ad una mia interrogazione. Io desidero ora sapere come stanno le cose e saperlo ufficialmente. Mi dispiace di dover parlare adesso di queste cose, ma è obbligo che ne parli, perchè si tratta di problemi politici.

Noi eravamo impegnati a discutere la legge sui Consigli regionali. Mi guardo bene dal voler fare l'arcigno o il vendicativo. In fondo non lo sono. È chiaro che sarebbe infliggere una tortura illogica trattenere i colleghi qui per discutere sui Consigli regionali. Ma desidererei sapere con certezza che cosa avverrà il primo giorno in cui ci riuniremo. Discuteremo di questa legge, oppure no?

La stessa cosa debbo dire circa il fatto che il Presidente del Consiglio ci aveva fatto sapere che domani sarebbe stato disposto a rispondere alla mia interrogazione su Villa Madama. È chiaro che io non posso infliggere al Senato la tortura di una nuova seduta, per la mia richiesta di dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio. Ma io pregherei il Presidente ed il rappresentante del Governo in quest'Aula di far sapere al Presidente del Consiglio quanto segue: se è possibile, se si è ancora a tempo, che egli soprassieda al trasloco di residenza da via Ovidio a Villa Madama e che voglia prima saggiare gli umori del Parlamento.

Concludendo, io desidererei che alla ripresa dei lavori parlamentari al primo oggetto dell'ordine del giorno fosse posta la proposta di legge per i Consigli regionali e che appena possibile l'onorevole Presidente del Consiglio risponda alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Lussu che vi era stato l'impegno di discutere il 17 dicembre scorso il disegno di legge sull'elezione dei Consigli regionali; ma, per sopravvenute difficoltà, detta discussione è stata rinviata. Assicuro peraltro il senatore Lussu che, sia per quanto concerne la Presidenza del Se-

nato, sia — ritengo — per quanto concerne il Governo, sarà fatto il possibile per porre il disegno di legge in parola all'ordine del giorno della prima seduta del Senato dopo le ferie.

Per quanto riguarda l'interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio, credo che l'onorevole Scelba, che si era dichiarato disposto a rispondere domani, non avrà difficoltà a rispondere appena possibile, una volta che il Senato sia riaperto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere: 1) in considerazione delle condizioni speciali delle biblioteche italiane governative per la grande scarsità di personale di gruppo A, nel quale dannosi vuoti si verificherebbero in seguito al collocamento a riposo di funzionari dei gradi più alti; 2) in considerazione che essendo mancati per vent'anni dopo la prima guerra mondiale — dal 1913 al 1932 — i concorsi per l'assunzione del nuovo personale si è verificata, tra l'esiguo gruppo dei bibliotecari direttori più anziani e quelli che seguono nei ruoli, una frattura di vent'anni di anzianità di servizio, venendo così a mancare la continuità che assicura la graduale preparazione delle competenze; 3) in considerazione della preparazione nettamente tecnica richiesta ai bibliotecari, che li fa equiparabili ai professori universitari, tanto che, per l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 785, possono essere chiamati a insegnare negli istituti universitari e nelle scuole speciali di bibliotecnica, bibliologia, paleografia ed altre materie affini; 4) in considerazione che in sede di discussione della legge delega un gruppo di deputati ha, nella seduta del 19 novembre 1954, presentato alla Camera un ordine del giorno che invita il Governo a prorogare il limite di età per i bibliotecari nei riguardi del loro collocamento a riposo; non ritenga opportuno, in attesa della definitiva decisione del nuovo assetto giuridico, valersi intanto delle facoltà discrezionali conferitegli dalla legge, per mantenere in servizio l'esiguo gruppo di funzionari di grado V delle biblioteche che dovrebbero essere collocati a riposo; funzionari ai quali sono affidate mansioni ispettive e mansioni direttive delle maggiori biblioteche governative italiane, oggi in pieno riordinamento (511-*Urgenza*).

BO, ZANOTTI BIANCO.

Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere se sono stati previsti i danni della sicura stasi che provocherà nell'attività edilizia, che dovrebbe essere anzi incoraggiata nella attuale contingenza, la non proposta rinnovazione della proroga della legge 408, che scade il 31 dicembre 1954, in sostituzione di quel regolamento definitivo delle agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia già da anni promesso; e per conoscere quali ragioni ostino alla regolamentazione precisa di una materia che è di così vitale interesse per lo sviluppo dell'edilizia privata nel campo delle costruzioni di case di abitazione (512-*Urgenza*).

TERRAGNI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali misure intende prendere per rimuovere i nuovi ostacoli che si frappongono alla costruzione della Circumflegrea, opera troppo lungamente attesa dalle popolazioni della zona flegrea (513).

VALENZI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali misure intende adottare e quali passi si propone di effettuare presso le autorità militari straniere della N.A.T.O. allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori italiani che dopo essere stati assunti al lavoro vengono licenziati in tronco senza motivi validi, senza indennità alcuna e sentendosi dire, com'è avvenuto ultimamente a Napoli, che la legge italiana non è applicabile nemmeno in terra italiana quando si tratta di rapporti di lavoro con gli stranieri della N.A.T.O. (514).

VALENZI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se è vero e nel qual caso per quali motivi si oppone al proseguimento nella zona di Quarto di Marano (Napoli) della costruzione della Circumflegrea opera iniziata da lunghi anni, ripetutamente promessa ed oggi nuovamente bloccata mentre più che mai ne è sentita la necessità per lo sviluppo economico della zona flegrea (515).

VALENZI.

Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non credano opportuno ed urgente disporre che gli importanti scavi condotti per lodevole iniziativa della Sovraintendenza alle antichità della Calabria in prossimità della città di Lorri Epizefirio, che, come è ben noto, è un centro di altissimo valore archeologico, siano affrontati in pieno e con la debita sollecitudine dall'onorevole Cassa per il Mezzogiorno analogamente a quanto la Cassa medesima, con ammirevole decisione, ha fatto per Pompei ed Ercolano (516).

BARBARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere per quale motivo è stato sostituito lo onorevole Elkan con l'onorevole Paganelli come Commissario della gioventù italiana e cosa si aspetta a dare una destinazione ai beni dell'ex G.I.L. prima che il suo patrimonio sia totalmente consumato in spese di amministrazione.

Il sottoscritto chiede inoltre se il sostituito Commissario ha presentato un rendiconto dell'attività svolta, della situazione finanziaria e della residuata consistenza del patrimonio e, nel presumibile caso affermativo, se non ritiene di comunicare tali rendiconti all'esame o comunque alla conoscenza del Parlamento (517).

BUSONI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere se non ritengano urgenti i lavori di restauro del campanile e della sacrestia della Chiesa di San Biagio a Tivoli, danneggiati dalla guerra e che minacciano di crollare da un giorno all'altro con grave pericolo delle abitazioni sottostanti (933).

MENGHI.

Al Ministro dei lavori pubblici ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, affinchè si eseguano sollecitamente i lavori di riallacciamento della sorgente « Fioio » che dava fino a pochi giorni fa l'unico approvvigionamento idrico al paese di Camerata Nuova e che improvvisamente si è esaurita (934).

MENGHI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere per attuare la richiesta espressa in data 7 dicembre corrente anno nella mozione votata ad unanimità dal Consiglio comunale di Trieste per la restituzione al porto di Trieste, quale porto di armamento, delle motonavi « Saturnia » e « Vulcania », e la riattivazione urgente di alcune linee di navigazione (935).

PELLEGRINI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere: 1° se il Ministero, in sede di riesame del piano di ricostruzione delle linee ferroviarie distrutte o danneggiate dalla guerra e non ancora riattivate, ha previsto la ricostruzione del tronco Pergola-Fermignano (sulla linea ferroviaria Fabriano-Urbino; 2° se la ricostruzione è stata decisa, si desidera conoscere entro quale periodo si calcola di completare i lavori, precisando la data di inizio dei lavori stessi; 3° la spesa occorrente per il ripristino dei lavori indicati.

Qualora il Ministero non ravvisasse l'opportunità o la convenienza di riattivare il tronco ferroviario oggetto della presente interrogazione, si prega di precisare: 1° se il tratto in esercizio Fabriano-Pergola è destinato ad essere soppresso oppure continuerà a funzionare; 2° se esiste un piano di utilizzazione

delle attrezzature, impianti, caselli, stazioni e sede della linea medesima, ivi compresi i piazzali dei binari nelle stazioni e le gallerie; 3° se è allo studio l'allargamento e l'asfaltatura della sede stradale Fabriano-Fermignano-Urbino, onde poterla più convenientemente utilizzare, anche per effetto dell'aumentato traffico conseguente la interrotta ferrovia, che non si desidererebbe, nel caso ipotizzato, ricostruire (936).

CAPPELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se nel decimo anniversario della Resistenza, non ritenga opportuno, anche per ricordare degnamente coloro che per la Resistenza si immolarono, assumere un provvedimento mediante il quale sia definitivamente assegnata al « Convitto F. Biancotto » che sorge in Venezia e che raccoglie figli di partigiani caduti, l'attuale sede appartenente ai beni dell'ex G.I.L. (937).

BARDELLINI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quali sono le ragioni che hanno impedito che a tuttora sia corrisposto al « Convitto F. Biancotto » situato in Venezia e che raccoglie figli di partigiani caduti nella guerra di liberazione, il contributo dello Stato, valutabile nella misura di 12 milioni, secondo la convenzione impegnativa firmata dal Governo il 22 dicembre 1946 e rinnovata il 31 luglio 1947 (938)

BARDELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, per sapere se gli sia stato riferito che sin dal mese di maggio ultimo scorso il Consiglio comunale di Melendugno (Lecce) è ridotto a tre persone: e precisamente al sindaco Serafini Lorenzo e ai due assessori Cosi Rocco e Santoro Cosimo, per essersi dimessi tutti i consiglieri, per una mozione nella quale si deplorava l'operato del Sindaco.

Sta in fatto che, a seguito di tali dimissioni, si dimise anche l'assessore Santoro Cosimo; ma costui, sollecitato dal Sindaco, ritirò le dimissioni in data 5 maggio 1954; sicchè la Giunta comunale potè ricostituirsi e, addì 4 giugno successivo, potè prendere questa... coraggiosa deliberazione: « Intesa la relazione del Sindaco, tenuto conto che Santoro Cosimo, assessore e consigliere, ha ritirato le dimissioni, all'unanimità di voti delibera di prendere atto delle dimissioni presentate dai Consiglieri A, B, C, ecc. ».

La Prefettura di Lecce segnò ricevuta della suddetta deliberazione in data 27 giugno 1954, e non turbò mai la pace di quei tre superstiti, per quanto inutili pseudo amministratori.

Ultimamente, però, l'ultra settantenne assessore Santoro Cosimo ha nuovamente presentato le dimissioni da assessore e da consigliere; ma ancora una volta gliele hanno fatte ritirare; onde l'acqua comunale è tornata cheta e stagnante e la civica rappresentanza del comune di Melendugno è rimasta assommata nel Sindaco (un solo Dio e tre persone)!

Indubbiamente una situazione del genere non può sfuggire all'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro agli interni, il quale non può non prendere l'opportuno provvedimento, che è quello di sciogliere questa parvenza di amministrazione e di indire al più presto le elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio e della nuova Amministrazione del comune di Melendugno (939).

NACUCCHI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non creda necessario ed urgente disporre che si intervenga, con tutti i mezzi possibili che la tecnica fornisce, in difesa degli importanti castagneti della Calabria, i quali, specialmente in alcune zone, sono gravemente colpiti dal cosiddetto mal dell'inchiostro, che minaccia di rapidamente e totalmente distruggerli (940).

BARBARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è ammissibile che, mentre scarseggiano campi da gioco attrezzati e provvidenze

per l'incremento dello sport allo scopo di renderlo veramente popolare, si sia costruita una sede per la F.I.G.C. in Via Allegri in Roma, per la quale sono state poste in atto preziosità quali pavimenti in granito speciale nell'atrio, pavimenti in mogano massiccio in varie sale, infissi in speciale lega di alluminio, cancellata di recinzione meccanicamente interrabile, ecc., con un costo che dicesi si aggiri sul mezzo miliardo, mentre la sede sarebbe tuttavia insufficiente per il numeroso personale, pur contenendo superflui ampi saloni per riunioni in ogni piano, e quando alla F.I.G.C sarebbero stati, precedentemente all'inizio della costruzione, offerti dal C.O.N.I. per uffici e sedi vasti locali dello stadio olimpico (941).

BUSONI.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21,40.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti